



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1624

Ordine del giorno concernente la revisione degli standard gestionali delle unità di offerta ricia, ex art. 26, per i minori con disabilità 4

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1625

Ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse finanziarie a favore del servizio volontario di vigilanza ecologica. 4

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1626

Ordine del giorno concernente i corsi di formazione per esecutori di manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. 5

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1627

Ordine del giorno concernente il finanziamento nell'ambito delle condizionalità «ex-ante acqua» programmazione fondi strutturali 2014 – 2020. 5

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1628

Ordine del giorno concernente le azioni concernenti il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica 6

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1629

Ordine del giorno concernente gli interventi di riqualificazione dei parchi pubblici di Brescia 7

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1630

Ordine del giorno concernente gli interventi per opere di restauro e di valorizzazione culturale 7

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1631

Ordine del giorno concernente i lavori di efficientamento energetico nel comune di Limone sul Garda (BS). 8

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1632

Ordine del giorno concernente opere pubbliche di risanamento e di riqualificazione in provincia di Brescia. 9

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1633

Ordine del giorno concernente il potenziamento della capillarità territoriale dei consultori familiari 9

Deliberazione Consiglio regionale 17 dicembre 2020 - n. XI/1634

Ordine del giorno concernente il finanziamento delle convenzioni triennali con i consorzi di bonifica. 10

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 8 febbraio 2021 - n. XI/4268

Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative' 11

Delibera Giunta regionale 8 febbraio 2021 - n. XI/4269

Proposta al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di ripermutazione del sito di interesse nazionale di «Broni» di cui al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002 e ridefinizione del nuovo perimetro del sito di interesse nazionale all'intero comune di Broni (PV), ai sensi dell'art. 36 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134. Contestuale revoca della d.g.r. 1927 del 15 luglio 2019 23

Delibera Giunta regionale 8 febbraio 2021 - n. XI/4273

Contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1), relativi all'annualità 2021 30

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 19 gennaio 2021 - n. 373

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 COstituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Miglioramento degli habitat per la chiroterofauna all'interno del Parco Agricolo Nord Est» e impegno di euro 24.835,37 33

Decreto dirigente struttura 20 gennaio 2021 - n. 406

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Intervento di eradicazione di persicaria filiformis lungo sentieri all'interno del Parco P.A.N.E. in comune di Carnate» e impegno di euro 38.279,81 35

Decreto dirigente struttura 5 febbraio 2021 - n. 1264

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Rispristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del comune di Osio Sotto» e impegno di euro 15.000,00. 37

Decreto dirigente struttura 8 febbraio 2021 - n. 1322

Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventottesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo 39

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 637 del 26 gennaio 2021

Ordinanza n. 626 del 4 dicembre 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Recupero edificio comunale di via Ferri n. 100 nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po» - ID CS85. 42

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 638 del 26 gennaio 2021

Ordinanza n. 626 del 4 dicembre 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Rifacimento dei sottoservizi acquedotto, fognatura e infrastruttura stradale in via Alighieri/ p.le Gramsci/via Trento Trieste in comune di Poggio Rusco» - ID CS47- nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune di Poggio Rusco (MN) 45

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 639 del 26 gennaio 2021

Ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020 - Messa in sicurezza dell'oratorio di Santa Margherita in località Campione di Bagnolo San Vito (MN)» - ID BAC1 - approvazione della perizia di variante e ridefinizione in aumento del contributo a carico del commissario delegato 48

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 640 del 26 gennaio 2021

Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466 - finanziamento del progetto «Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al cimitero di Borgofranco sul Po» presentato dal comune di Borgocarbonara - ID AP_PUB_29.. 50

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 641 del 26 gennaio 2021

Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466 - finanziamento del progetto «Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al cimitero di Bonizzo» presentato dal comune di Borgocarbonara - ID AP_PUB_32. 52

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 642 del 26 gennaio 2021

Preso d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021 54

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 15 del 26 gennaio 2021

Ordinanza 543 del 11 febbraio 2020 di finanziamento del progetto inerente ai «Lavori di ripristino delle pavimentazioni danneggiate di piazza matteotti e portici antistanti a seguito del sisma di maggio 2012» - CS91, in comune di San Benedetto Po (MN). Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50%. 66

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 16 del 27 gennaio 2021

Ordinanza commissariale 550 del 17 marzo 2020 di finanziamento del progetto inerente ai «Lavori di riqualificazione di via dugoni nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po (MN)» - ID CS92 - Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50%. 68

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 21 del 8 febbraio 2021

Ordinanza n. 545 dell'11 febbraio 2020 inerente alla approvazione e finanziamento del progetto del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga In Destra Po per «Intervento di consolidamento statico del ponte «Mirasole» - AP_PUB_09. Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50% 70

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 23 del 8 febbraio 2021

Ordinanza n. 592 del 27 luglio 2020 di «Approvazione progetto relativo al «Intervento per il ripristino danni generati dal sisma del maggio 2012 al ponte «Savoia» sul canale emissario - in comune di Quingentole» del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po (MN) - BAC ID24 - Approvazione del contributo definitivo ed erogazione della quota fino al 50%. 72

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1624

Ordine del giorno concernente la revisione degli standard gestionali delle unità di offerta rita, ex art. 26, per i minori con disabilità

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1632 concernente la revisione degli standard gestionali delle Unità di Offerta RIA, ex art. 26, per i minori con disabilità nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

i requisiti organizzativi e gestionali relativi alle Unità di offerta sociosanitarie ex art. 26, che prevedono percorsi abilitativi e riabilitativi a favore di minori con fragilità complessa, sono ad oggi ancora disciplinati deliberazione della Giunta regionale n. 19883/2004;

ricordato che

nell'ambito delle azioni di innovazione nell'area socio sanitaria - sperimentazioni di riabilitazione minori, sono stati avviati progetti sperimentali ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3239/2012 che, in particolare, si sono occupate in questi anni di disturbi dello spettro autistico, attuando interventi innovativi di natura socio sanitaria e di presa in carico globale del minore, della sua famiglia e dei contesti di vita, in linea con la deliberazione della Giunta regionale n. 3371/2015 (Indirizzi quadro per la presa in carico integrata dei minori affetti da disturbi dello spettro autistico);

preso atto che

relativamente al capitolo «Neuropsichiatria infantile - Strutture di riabilitazione ambulatoriale ex art. 26», a seguito delle sperimentazioni ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3239/2012, sono emersi importanti elementi innovativi finalizzati a rendere i percorsi di cura personalizzati e partecipativi, differenziati per intensità di cura, con il coinvolgimento della famiglia e dei contesti di vita che di fatto hanno evidenziato la necessità di prevedere modifiche agli standard delle strutture ambulatoriali ex art. 26;

evidenziato che

- in linea con le Linee guida dettate dalle Regole del sistema sanitario regionale, le sperimentazioni avviate e le buone prassi emerse in questi anni sono funzionali a introdurre in modo stabile i percorsi che hanno conseguito risultati positivi in termini di cura;
- tra gli esiti delle sperimentazioni emergono elementi virtuosi che, andando a modificare gli attuali percorsi di cura, producono effetti positivi anche relativamente ai costi sanitari;

richiamato

l'ordine del giorno n. 212, approvato all'unanimità con DCR 18 dicembre 2018, n. 285, con cui il Consiglio regionale impegnava la Giunta regionale a:

- rendere stabili nel corso del 2019 le sperimentazioni in essere, attraverso l'accredimento delle stesse come strutture di riabilitazione ambulatoriale ex art. 26;
- modificare gli standard delle strutture ambulatoriali, ex art. 26, in particolare, aumentando la percentuale massima di prestazioni indirette dal 20 per cento al 40 per cento, eliminando l'obbligo della presenza del medico in struttura, e introducendo la possibilità di rendicontare prestazioni sia da parte degli educatori professionali che sociopedagogici;

dato atto che

- con decreto n. 8546 del 13 giugno 2019 la Direzione Generale Welfare ha approvato l'istituzione di un Comitato tecnico di esperti per la salute mentale e le dipendenze, che potrà avvalersi per l'analisi di specifiche problematiche delle competenze e delle professionalità, interne ed esterne, ritenute più idonee a tale fine e che la metodologia operativa prevederà l'eventuale attivazione di Tavoli di lavoro su tematiche specifiche e di particolare rilevanza;

- un gruppo di lavoro del Comitato tecnico di esperti per la salute mentale e le dipendenze dovrebbe avere il compito di effettuare un'attenta analisi delle necessità di cura e di presa in carico dell'utenza, dell'evoluzione del fenomeno e delle nuove possibilità di intervento, anche tenuto conto dell'evoluzione della normativa nazionale in materia e che tale processo dovrebbe pervenire alla revisione dei requisiti delle unità di offerta sociosanitarie ex art. 26, sulla base di elementi oggettivi e di motivazioni scientificamente supportate;

considerato che

a due anni dall'approvazione dell'ordine del giorno n. 212, i lavori per la revisione degli standard gestionali delle Unità di Offerta RIA ex art. 26 per minori con disabilità, sembrano non essere ancora stati avviati;

valutato, inoltre, che

la composizione del Comitato tecnico di esperti per la salute mentale e le dipendenze non prevede la partecipazione ai lavori di professionalità con competenze specifiche nella gestione di questa tipologia di Unità di Offerta;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio

- a rendere stabili nel corso del 2021 le sperimentazioni in essere attraverso l'accredimento delle stesse;
- a dare attuazione a quanto previsto dall'ordine del giorno n. 212, approvato con d.c.r. 18 dicembre 2018, n. 285, e ad accelerare quindi il processo di revisione dei requisiti delle unità di Offerta sociosanitarie ex art. 26 per minori con disabilità per pervenire in tempi brevi ad una proposta di aggiornamento degli standard gestionali in grado di rispondere alle nuove esigenze e all'evoluzione normativa;
- a prevedere il pieno coinvolgimento di idonee professionalità che abbiano gestito questa tipologia di Unità di Offerta, al fine di supportare al meglio e con specifiche competenze specialistiche e gestionali i lavori, al fine di assicurare il dovuto approfondimento tecnico, nell'ottica di garantire il miglior servizio ai pazienti ed alle loro famiglie;
- a prevedere un adeguamento delle tariffe, in quanto l'ultimo aggiornamento risale al 2010.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1625

Ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse finanziarie a favore del servizio volontario di vigilanza ecologica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1633 concernente lo stanziamento di risorse finanziarie a favore del servizio volontario di vigilanza ecologica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista

la legge regionale 21 maggio 2020, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005 n. 9 'Nuova disciplina del servizio vo-

lontario di vigilanza ecologica'), che ha valorizzato e rilanciato il servizio svolto dalle Guardie ecologiche volontarie;

premessi che

le Guardie ecologiche volontarie (GEV) rivestono un ruolo importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, esse infatti concorrono alla protezione ed alla vigilanza dell'ambiente, nonché all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale, naturalistica e, laddove abilitati, venatoria e di attività di pesca, partecipano inoltre a monitoraggi e progetti naturalistici, collaborano con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per la difesa del territorio;

valutati che

- esse inoltre sono impegnate ad informare i cittadini su ambiente e norme di tutela, a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e d'interesse per la natura e il territorio;
- le GEV si assumono l'impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della Pubblica Amministrazione;

considerato che

- il lavoro svolto dalle GEV è integrante rispetto al lavoro degli enti locali, i quali hanno poche risorse per adempiere a tutti i ruoli di vigilanza cui sono deputati;
- dunque, senza questo servizio volontario il controllo e la tutela ambientale sarebbero fortemente penalizzati;

ritenuto che

- al fine di garantire la prosecuzione del servizio di Guardie ecologiche volontarie è però fondamentale stabilire fondi sufficienti finalizzati allo svolgimento dei loro compiti;
- alla luce di quanto sopra, sia necessario prevedere l'allocatione delle risorse già previste dall'articolo 13, comma 5, della sopra citata legge per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica e di assicurarne continuità anche per il 2023;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a prevedere stanziamenti pari a 150.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2021, 2022 e 2023 volti a finanziare lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica.»

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1626

Ordine del giorno concernente i corsi di formazione per esecutori di manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1635 concernente i corsi di formazione per esecutori di manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- in Italia - secondo i dati ufficiali dell'ISTAT - più di cinquanta bambini all'anno perdono la vita a causa dell'ostruzione delle vie aeree, secondaria all'inalazione di corpi estranei o cibo;
- il soffocamento è un incidente possibile ad ogni età, ma risulta più frequente tra i lattanti fino a dodici mesi di vita e nei bambini nella fascia 1-4 anni, soprattutto maschi

(anche se il rischio di soffocamento del bambino rimane elevato fino ai quattordici anni d'età);

- questa particolare predisposizione è dovuta ad alcune caratteristiche tipiche dello sviluppo psicofisico e della fisiologia dell'albero respiratorio in età pediatrica, quali vie aeree di diametro piccolo, scarsa coordinazione tra masticazione e deglutizione dei cibi solidi, dentizione incompleta, frequenza respiratoria elevata, tendenza a svolgere più attività contemporaneamente (ad esempio, i bambini mangiano mentre corrono, giocano, parlano o guardano la TV);
- ciò avviene non solo a causa del corpo estraneo che hanno ingerito accidentalmente (palline di gomma, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommosi, giochi, etc.), ma soprattutto perché chi li assiste nei primi momenti - di solito - non è adeguatamente preparato e potrebbe agire in maniera non adeguata;

premessi ancora che

- la mancanza di competenze specifiche in questo campo può essere dannosa e a volte letale. Per questo motivo, conoscere le manovre di disostruzione pediatrica è utile per evitare il degenerare dell'evento;
- secondo i dati prodotti dalla Società italiana pediatria (SIP) solo il 5 per cento della popolazione, compreso il personale sanitario, è abilitato a effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base;
- l'obiettivo stabilito come ideale, dall'American Heart Association, la più importante società al mondo di rianimazione cardiopolmonare è che, se si vuole avere un'efficace riduzione della mortalità, almeno il 30 per cento della popolazione laica deve poter essere addestrato a eseguire queste manovre;

considerato che

- nel trattamento delle emergenze, l'unica possibilità di risolvere l'ostruzione completa delle vie aeree è affidata alle «manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica»: questa tecnica, se ben applicata, può essere salvavita;
- per questo motivo, imparare alcune semplici tecniche di primo soccorso può risultare decisivo per la vita del piccolo. Infatti, è ampiamente dimostrato che una rianimazione cardiopolmonare tempestiva nel bambino in arresto cardiorespiratorio aumenta la probabilità di ripresa delle funzioni vitali e riduce possibili danni permanenti;

invita il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

compatibilmente con le risorse disponibili, ad assumere iniziative finalizzate a organizzare corsi destinati a docenti e non, che lavorano a stretto contatto con bambini negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia, tenuti da istruttori specializzati, articolati in una parte teorica e in una parte pratica, al fine di formare esecutori di manovre di disostruzione pediatrica.»

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1627

Ordine del giorno concernente il finanziamento nell'ambito delle condizionalità «ex-ante acqua» programmazione fondi strutturali 2014 - 2020

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1638 concernente il finanziamento nell'ambito delle condizionalità «ex-ante Acqua» pro-

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

grammazione Fondi strutturali 2014 - 2020, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- gli allegati V e XI del citato Regolamento UE n. 1305/2013 che prevedono per il settore delle risorse idriche, adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;

considerato che

- per l'avvio dell'attuazione del ciclo di programmazione comunitaria 2014/20 è stato sottoscritto tra la CE e ciascun Stato membro l'Accordo di Partenariato 2014-2020 che comprende criteri di «condizionalità ex-ante» implicanti una serie di obblighi che lo Stato deve onorare al fine di rendere operative le disposizioni comunitarie per il rimborso della spesa effettuata in attuazione della programmazione FEASR FSE FESR;
- la Commissione europea, con nota CE Ares (2017) n. 5687550 del 21 novembre 2017 ha considerato soddisfatti i criteri connessi alla condizionalità ex-ante «settoriale delle risorse idriche» a condizione che si proceda alla completa attuazione degli impegni regionali tesi ad attuare l'internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa in riferimento agli usi irrigui al fine di garantirne l'effettivo recupero in maniera da consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE;
- ai fini del soddisfacimento del criterio «internalizzazione dei costi ambientali», la Regione Lombardia (come altre regioni) si è impegnata a dedicare una frazione degli introiti dei canoni di derivazione irrigui per finanziare interventi di miglioramento/riqualificazione/tutela delle risorse idriche;

rilevato, altresì, che

- il soddisfacimento della condizionalità ex ante acqua oltre allo stanziamento delle adeguate risorse e al mantenimento degli impegni viene conseguito a seguito della realizzazione degli interventi previsti e della rendicontazione della relativa spesa sostenuta;
- il mancato rispetto della condizionalità ex ante acqua comporterebbe, da parte della UE, il mancato riconoscimento della spesa - attualmente circa 4 milioni di euro - che verrebbe interamente a gravare sul bilancio regionale;

ritenuto

pertanto necessario, per l'importanza economica e sociale della tematica e al fine dare seguito agli impegni sottoscritti, che venga previsto uno stanziamento specifico di euro 600.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 sul capitolo 11996 - denominato «Tutela dei corpi idrici e degli ambienti connessi, incentivazione all'uso razionale ed efficiente delle risorse idriche» di competenza della Direzione generale Ambiente e Clima;

dato atto che

si tratta di risorse rivenienti dagli introiti regionali dei canoni di derivazione - concessioni irrigue;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare stanziamenti pari a 600.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 volti a garantire le finalità delle condizionalità «ex ante Acqua» programmazione fondi strutturali 2014/2020 da appostarsi sul capitolo 11996 - denominato «Tutela dei corpi idrici e degli ambienti connessi, incentivazione all'uso razionale ed efficiente delle risorse idriche», missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 6, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - Titolo II «Spesa in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1628
Ordine del giorno concernente le azioni concernenti il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1639 concernente le azioni concernenti il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- la direttiva 2018/2001/UE dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che modifica la direttiva 2009/28/CE;
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, approvato dalla Conferenza Unificata il 18 dicembre 2019;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso);

richiamate

- la d.g.r. n. 593 del 6 settembre 2013, che ha approvato il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) ai sensi della Direttiva 2008/50/CE;
- la d.g.r. n. 3905 del 24 luglio 2015, che ha approvato il Programma energetico ambientale regionale, definendo le politiche regionali in materia di energia e riduzione delle emissioni climateranti all'orizzonte temporale del 2020;
- la d.g.r. n. 3437 del 28 luglio 2020 «Approvazione della proposta dell'atto di indirizzi per la definizione del Programma regionale energia ambiente e clima, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 26/2003»;

visto

il Programma regionale di sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018, n. 64;

vista

la d.g.r. 30 ottobre 2020, n. 3748, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale - NADEFR 2020;

attesa

la necessità di dare attuazione ai contenuti degli atti di programmazione sopra citati con riferimento alle finalità di risparmio energetico e di contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica;

valutato

che tali azioni possono essere definite nel corso del 2021 e sviluppate nel triennio 2021-2023 di riferimento per il bilancio regionale;

ritenuto

opportuno che vengano sviluppate misure di incentivazione per la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica anche in applicazione dei disposti della l.r. 31/2015;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», il finanziamento di misure di incentivazione per la diffusione delle migliori

tecnologie disponibili per l'efficienza energetica e il contenimento dell'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione per un importo complessivo di euro 15.000.000,00, da appostarsi alla missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», programma 1 «Fonti energetiche» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023, per euro 4.000.000,00 nel 2021, euro 5.000.000,00 nel 2022 ed euro 6.000.000,00 nel 2023.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1629

Ordine del giorno concernente gli interventi di riqualificazione dei parchi pubblici di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1640 concernente gli interventi di riqualificazione dei parchi pubblici di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

considerato che

- nel territorio del comune di Brescia si rendono necessari finanziamenti per la manutenzione e riqualificazione di diversi parchi pubblici. In particolare:
- nell'area del Parco delle Colline per opere di rimboscimento di decine di ettari compromessi da nubifragi di eccezionale gravità avvenuti nell'estate 2020, che hanno causato ingenti danneggiamenti al verde urbano e abbattimenti di alberi sul versante ovest del Monte Maddalena;
- nell'area denominata Parco dei Poeti al Villaggio Badia per permettere il rifacimento di percorsi pedonali, rifacimento della pavimentazione nella zona giochi per bambini e per il rifacimento della piastra di pallavolo;

individuato

come strategico finanziare i lavori relativi al Parco delle Colline (Brescia), che necessita di euro 70.000,00 per l'anno 2021, e quelli relativi al Parco dei Poeti (Brescia), che necessita di euro 60.000,00 per l'anno 2021, per un totale di euro 130.000,00;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento delle opere di rimboscimento del Parco delle Colline, sito in comune di Brescia, per euro 70.000,00 nell'anno 2021 e per l'intervento di riqualificazione del Parco dei Poeti, sito in comune di Brescia, per euro 60.000,00 nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1630

Ordine del giorno concernente gli interventi per opere di restauro e di valorizzazione culturale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	7
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1641 concernente gli interventi per opere di restauro e di valorizzazione culturale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

considerato che

- è opportuno garantire adeguate risorse per favorire valori di restauro, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale lombardo. In particolare:
- nel comune di Borgo San Giacomo (BS), per permettere il restauro della «Sala del Camino» posta al piano terra, lato sud, del Castello di Padernello, in coerenza con i recenti lavori di restauro della Loggia, permettendo il completamento delle opere di recupero del lato nord delle biblioteche,

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

- nel comune di Salò (BS), per i lavori di valorizzazione e rinnovo della sezione del Museo Civico di Salò (Mu.Sa.) dedicata al periodo storico della Repubblica Sociale Italiana,
 - nel comune di Borgo Virgilio (MN) per lavori di restauro nel complesso del Museo Archeologico Virgiliano, ai fini del miglioramento dell'esposizione, della conservazione dei beni e della fruizione del pubblico;
- considerato, inoltre, che
- il territorio lombardo è caratterizzato dalla presenza di percorsi escursionistici relativi alla Grande Guerra di alto valore storico, paesaggistico e culturale;
 - con l'approvazione dell'emendamento n. 271 al «Bilancio di previsione 2020-2022» il Consiglio regionale ha stanziato 200.000,00 euro sul capitolo 13879 per interventi di manutenzione straordinaria, posa e manutenzione della segnaletica dei «sentieri della Grande Guerra» in Valle Camonica;
 - all'interno del Parco dello Stelvio in Alta Valle Camonica sono stati individuati dei percorsi escursionistici relativi alla Grande Guerra particolarmente bisognosi di interventi straordinari al fine di garantire la sicurezza dei fruitori;

ritenuto che

la valorizzazione dei sentieri escursionistici connessi alla Grande Guerra costituiscono un'importante occasione per promuovere l'economia dei territori montani, nel rispetto delle tradizioni locali e del contesto ambientale;

dato atto che

a causa dell'emergenza sanitaria in corso non è stato possibile avviare i lavori di manutenzione straordinaria entro l'estate 2020, obbligando il rinvio dei lavori alla stagione successiva quando le condizioni atmosferiche consentono di intervenire in alta quota;

individuato

come strategico finanziare:

- i lavori relativi al Castello di Padernello, sito in comune di Borgo San Giacomo (BS), che necessitano di euro 20.000,00 per l'anno 2021,
 - i lavori di valorizzazione e rinnovo presso il Mu.Sa. sito in comune di Salò (BS), che necessitano di euro 100.000,00 per gli anni 2021 e 2022,
 - i lavori relativi al Museo Archeologico Virgiliano, che necessitano di euro 100.000,00 per il 2021, per un totale di euro 220.000,00,
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, posa e manutenzione della segnaletica dei «sentieri della Grande Guerra» in Valle Camonica, che necessitano di euro 200.000,00;
- impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento:

- dei lavori relativi al Castello di Padernello, sito in comune di Borgo San Giacomo (BS), che necessitano di euro 20.000,00 per l'anno 2021,
- dei lavori di valorizzazione e rinnovo presso il Mu.Sa. sito in comune di Salò (BS), che necessitano di euro 50.000,00 per l'anno 2021 ed euro 50.000,00 per l'anno 2022,
- dei lavori relativi al Museo Archeologico Virgiliano, che necessitano di euro 100.000,00 per il 2021;
- ad assicurare la disponibilità di 200.000,00 euro sul capitolo 13879 nell'esercizio 2021 da appostarsi alla missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 1 «Sport e tempo libero» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese di bilancio 2021-2023, per la realizzazione di interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e della relativa segnaletica dei «sentieri della Grande Guerra» in Valle Camonica.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1631 Ordine del giorno concernente i lavori di efficientamento energetico nel comune di Limone sul Garda (BS)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1642 concernente i lavori di efficientamento energetico nel comune di Limone sul Garda (BS), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato

come strategico finanziare l'investimento relativo a lavori di efficientamento energetico sul territorio del comune di Limone sul Garda, che necessitano di euro 100.000,00 negli anni 2021 e 2022. Gli interventi si riferiscono in particolare all'illuminazione della viabilità comunale, attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti, attualmente ai vapori di sodio, con tecnologia LED, nella strada comunale di via Campaldo n. 1, finanziando il primo lotto di lavori nel tratto compreso fra il bivio di via Preatzo e il bivio di via Tovo;

impegna la Giunta regionale l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dei lavori di efficientamento energetico della viabilità comunale di Limone sul Garda (BS), per euro 50.000,00 per l'anno 2021 ed euro 50.000,00 per l'anno 2022.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1632
Ordine del giorno concernente opere pubbliche di
risanamento e di riqualificazione in provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	8

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1643 concernente opere pubbliche di risanamento e di riqualificazione in provincia di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto

l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» per un importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

considerato che

- il comune di Coccaglio (BS), nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana e di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, ha previsto un intervento di recupero dell'edificio «ex ENEL», fino a qualche anno fa sede operativa ENEL, ma ora completamente abbandonato;
- in comune di Rezzato (BS) si rendono necessarie opere di ripristino all'interno del cimitero posto in località Virle;

ritenuto, inoltre, necessario

promuovere interventi di riqualificazione urbana e recupero edifici abbandonati, anche tramite un miglioramento dell'efficientamento energetico degli stessi;

individuati come strategici

- l'investimento di riqualificazione area ex-Enel - Viale Matteotti nel comune di Coccaglio (BS), con un cofinanziamento complessivo di euro 1.500.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2021 ed euro 850.000,00 per l'anno 2022;
- lavori di restauro e risanamento della cappella votiva dei morti presso il cimitero comunale di Virle, sito a Rezzato (BS) in via Gardesana, che necessita di euro 50.000,00 nell'anno 2021;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11

dell'articolo 1, il finanziamento al comune di Coccaglio (BS) per la riqualificazione area ex-Enel - Viale Matteotti per un importo complessivo di euro 1.500.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2021 ed euro 850.000,00 per l'anno 2022, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021/2023 e il finanziamento al comune di Rezzato (BS) dei lavori di restauro e risanamento della cappella votiva dei morti presso il cimitero comunale di Virle, in via Gardesana, per un totale di euro 50.000,00 nell'anno 2021.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1633
Ordine del giorno concernente il potenziamento della
capillarità territoriale dei consultori familiari

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1644 concernente il potenziamento della capillarità territoriale dei consultori familiari, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

i consultori familiari:

- hanno introdotto principi straordinariamente innovativi che ancora oggi, a più di 40 anni dalla loro istituzione con legge 405/1975, nel quadro complessivo dell'assistenza socio-sanitaria, li rendono un esempio unico di servizio connotato da un forte orientamento alla prevenzione e alla promozione della salute e basato sull'approccio olistico alla salute, la multidisciplinarietà, l'integrazione con gli altri servizi territoriali;
- sono servizi multi-professionali orientati alla prevenzione ed alla promozione della salute e del benessere nella donna, nella coppia e nella famiglia; integrano al loro interno l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria in un unico punto di accesso per gli utenti;
- al loro interno i servizi e le prestazioni vengono erogati attraverso l'intervento di ginecologi, psicologi, ostetriche, infermieri, assistenti sanitarie, assistenti sociali, educatori professionali;

considerato che

i consultori familiari in questa fase di pandemia hanno svolto un importante ruolo nell'erogazione a livello territoriale delle prestazioni socio-sanitarie: hanno di fatto contribuito, per quanto possibile, a portare un po' di «normalità» nell'incertezza dell'emergenza, e ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi, per ridurre il sovraccarico degli ospedali;

visti

- la legge 34/1996 recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, che prevede la disponibilità di un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti, stimando che un servizio che prevede la prossimità territoriale e il libero accesso non possa soddisfare appieno i bisogni di salute di popolazioni bersaglio più ampie;
- i risultati dell'indagine condotta su 1800 consultori italiani tra novembre 2018 e luglio 2019, finanziata e promossa dal Ministero della Salute, da cui emerge che nel nostro Paese ci sono troppo pochi consultori familiari rispetto ai bisogni della popolazione;

preso atto che

la Lombardia, pur avendo una rete costituita da consultori pubblici e privati, su questo fronte risulta particolarmente carente in

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

quanto registra la presenza di 1 consultorio ogni 41.357 abitanti, un dato estremamente differente da altre regioni del Nord Italia quali Piemonte (1 consultorio ogni 21.803 abitanti), Veneto (1 consultorio ogni 21.370 abitanti), Emilia-Romagna (1 consultorio ogni 15.499 abitanti) e Toscana (1 consultorio ogni 18.177 abitanti);

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio, a prevedere il potenziamento della capillarità territoriale dei consultori familiari, nel rispetto dei parametri indicati dalla legge 34/1996 che prevedono un consultorio ogni 20.000 abitanti.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1634**Ordine del giorno concernente il finanziamento delle convenzioni triennali con i consorzi di bonifica**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1645 concernente il finanziamento delle convenzioni triennali con i Consorzi di bonifica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

l'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

visto

l'articolo 5 della l.r. 18/2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo «Interventi per la ripresa economica», che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

ritenuto necessario

a seguito di tale previsione, che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio regionale delle risorse del fondo;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo, lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

necessario assicurare continuità al presidio locale del reticolo idrico regionale, attività essenziale per la prevenzione del rischio idraulico, il monitoraggio delle situazioni di fragilità e la corretta e tempestiva programmazione degli interventi di manutenzione. Ciò mediante il finanziamento delle convenzioni triennali con i Consorzi di bonifica previste in scadenza nel triennio 2021-2023, per euro 1.400.000,00 per l'anno 2023;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10 della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento delle convenzioni triennali con i Consorzi di bonifica da rinnovare nel triennio 2021-2023, per euro 1.400.000,00 per l'anno 2023, da appostarsi alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 1 «Difesa del suolo» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 e successivi.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4268

Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative'

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);»;
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);»;

Viste altresì:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante «Legge di semplificazione 2020»;
- la legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 recante «Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo»;

Rammentato che ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della sopra richiamata l.r. 24/2006:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, a partire dal 1 gennaio 2008, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Considerato che il succitato articolo 8 è stato integrato secondo quanto stabilito dall'articolo 19 'Modifica dell'articolo 8 della l.r. 24/2006. Inserimento del comma 2 quater' della l.r. 11/2020, come modificato dal comma 1 dell'art. 9 della l.r. 30 settembre 2020, n. 20, con l'inserimento del comma 2 quater, il quale stabilisce che «nell'ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell'ambiente e della salute, la Giunta regionale adotta, sentito il parere della commissione consiliare competente, atti di indirizzo volti a: a) individuare le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali che, in considerazione della relativa irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, senza che la stessa autorità si sia pronunciata; a bis) promuovere modalità applicative uniformi per la verifica, da parte delle autorità competenti, delle comunicazioni effettuate ai sensi della lettera a);»

Richiamata la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. IX/2970 recante «Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)», e, in particolare, l'allegato G alla medesima delibera «Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali AIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.», con il quale sono stati forniti indirizzi regionali per le valutazioni in ordine alla sostanzialità delle modifiche delle A.I.A.;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11, nell'ambito dei lavori del «tavolo regionale per il coordinamento delle funzioni autorizzative in materia di A.I.A.» è stato avviato il confronto con la Direzione Generale Agricoltura, le Autorità Competenti, Arpa Lombardia e le Associazioni di categoria interessate per procedere alla revisione del vigente allegato G alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2070, con il duplice obiettivo di dare attuazione a quanto introdotto dall'art. 19 della l.r. 11/2020, e di allineare gli indirizzi regionali contenuti nel predetto allegato alle previsioni normative intervenute successivamente tenendo conto dell'esperienza maturata dalle Autorità Competenti nello svolgimento delle funzioni amministrative in materia di A.I.A.;

Considerato che, sulla base del suddetto confronto, i competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima hanno elaborato il documento 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità operative' e che i relativi contenuti sono stati condivisi nella riunione del «tavolo regionale per il coordinamento delle funzioni autorizzative in materia di AIA» con le Province/Città metropolitana di Milano, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria tenutasi in data 23 settembre 2020;

Rilevato che nel predetto documento di indirizzo sono state introdotte specifiche indicazioni, rivolte sia ai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A. sia alle Autorità Competenti (AACCC), in ordine alle modalità per la presentazione, valutazione e gestione delle comunicazioni, di cui all'art. 29 nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06, inerenti alla realizzazione di modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione vigente e irrilevanti in termini di effetti prodotti sull'ambiente; in particolare, sono state esplicitamente individuate le tipologie di intervento ammissibili e le relative condizioni di sussistenza, nonché indicazioni operative per il compimento delle valutazioni da parte delle AACCC nel termine dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

Vista la d.g.r. XI/4022 del 14 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la proposta di atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative', di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, ed è stato disposto l'invio alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Dato atto che, nella seduta del 27 gennaio 2021, la Commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta di atto di indirizzo regionale in argomento con la formulazione delle seguenti proposte di correzioni e integrazioni puntuali da apportare all'Allegato alla D.G.R. 4022/2020 in sede di approvazione definitiva:

- correggere la numerazione del paragrafo «4.6 Consultazione degli Enti territoriali» nel seguente modo «6 Consultazione degli Enti territoriali»;
- relativamente agli ultimi due capoversi del paragrafo 3, si ritiene utile precisare che i punti 5.2 e 5.4 sono da riferire all'allegato VIII alla parte Seconda del d.lgs. 152/2006;

Ritenuto pertanto di modificare la proposta di atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative', come approvata con la d.g.r. XI/4022 del 14 dicembre 2020, con le modifiche e integrazioni proposte dalla competente Commissione consiliare e sopra richiamate;

Atteso che l'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative', di cui all'allegato alla presente deliberazione, sostituisce integralmente l'allegato G alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. IX/2970 che sarà disapplicato a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare l'atto di indirizzo regionale 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative', di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto valutato rispondente alle previsioni della l.r. 11/2020 e della l.r. 20/2020 e ai principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di A.I.A., nonché in grado di garantire la massima tutela ambientale e un'efficace azione amministrativa;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punti 198 - Miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti e della qualità ambientale degli interventi e delle trasformazioni territoriali e 196 - semplificazione dei procedimenti

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Tutto ciò premesso;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'atto di indirizzo regionale recante «Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative» di cui all'Allegato;

2. di stabilire che con l'entrata in vigore del presente provvedimento si intende disapplicata la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 «Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c.2, l.r.n. 24/2006)» relativamente all'allegato G «Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali AIA ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.»;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato

CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI DELLE INSTALLAZIONI SOGGETTE AD A.I.A. AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E MODALITÀ APPLICATIVE

1. Premessa

La Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 "Emissioni industriali" all'articolo 3 definisce:

modifica sostanziale di una installazione: la modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente,

e all'articolo 20 "Modifica dell'installazione da parte dei gestori" specifica:

- Comma 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche** o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione **che possano produrre conseguenze sull'ambiente**. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione.
- Comma 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla presente direttiva.
La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente si riferiscono alle parti dell'installazione e agli aspetti di cui all'articolo 12 (domande di autorizzazione) che possono essere oggetto della modifica sostanziale.
- Comma 3. Le modifiche riguardanti la natura, il funzionamento o un ampliamento dell'installazione sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé raggiungono le soglie di cui all'allegato I.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che recepisce le disposizioni della succitata direttiva, riporta al comma 1 dell'articolo 5 'Definizioni', quanto di seguito richiamato:

lett. o-bis) autorizzazione integrata ambientale (A.I.A): il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del medesimo decreto legislativo. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. **Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative A.I.A. sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.**

i-quater) installazione: unità tecnica permanente in cui sono svolte **una o più attività elencate nell'allegato VIII** alla Parte Seconda e qualsiasi altra **attività accessoria**, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. **È considerata attività accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.**

lett. l) modifica dell'installazione: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'installazione che possa produrre effetti sull'ambiente;

lett. l-bis) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Si richiama, inoltre, la definizione del concetto di attività connessa riportata nel paragrafo 2 della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27.10.2014 (prot. 0022295 GAB) recante *'Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.'*

*"Per **attività accessoria**, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come 'attività IPPC' un'attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), si intende una attività:*

- a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC
- e
- b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc.) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione."

2. Considerazioni specifiche

In base all'articolo 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare le modifiche progettate per l'installazione all'autorità competente (AC) e quest'ultima, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'A.I.A. o le relative condizioni, ovvero se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine il gestore può realizzare le modifiche comunicate.

Il comma 2 del succitato articolo stabilisce che nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di modifica, risultino sostanziali, il gestore deve presentare all'AC una nuova istanza di A.I.A. per la relativa autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il gestore è tenuto a informare l'Autorità Competente e l'Autorità di controllo in materia di A.I.A. circa nuove istanze presentate per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale o in materia urbanistica; nella comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, il gestore specifica gli elementi in base ai quali ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente (ovvero non ricadano nelle definizioni di modifica e di modifica non sostanziale ai sensi della disciplina IPPC), né in contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'A.I.A..

Con riferimento alle funzioni di coordinamento regionale in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante *'Legge di semplificazione 2020'*, ha modificato l'articolo 8 della LR 24/2006 con l'inserimento del nuovo comma 2 quater che alla lettera a) prevede che, *nell'ottica della semplificazione amministrativa ed assicurando una elevata protezione dell'ambiente e della salute, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo volti a individuare le modifiche non sostanziali delle autorizzazioni integrate ambientali che, in considerazione della relativa irrilevanza in termini di impatto ambientale, possono essere realizzate dai gestori delle installazioni decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, senza che la stessa autorità si sia pronunciata.*

Nel rispetto delle sopra richiamate previsioni normative comunitarie e nazionali riferite alle definizioni di modifica e di modifica sostanziale dell'A.I.A., nonché alle connesse procedure autorizzative, sulla base dell'esperienza maturata dalle Autorità Competenti (AACCC), individuate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/2006, nell'espletamento delle relative funzioni amministrative, si ritiene opportuno procedere con l'aggiornamento dei criteri per la valutazione delle richieste di modifica sostanziale e non sostanziale delle

A.I.A. al fine di supportare gli operatori nella predisposizione delle richieste e agevolare le AACC nell'espletamento delle istruttorie e verifiche nei termini previsti dallo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Inoltre, con il presente documento si intende dare attuazione alle previsioni di cui al succitato articolo della L.R. 11/2020, fornendo gli indirizzi volti a individuare le fattispecie di modifiche non sostanziali irrilevanti in termini di effetti prodotti sull'ambiente, stabilire le informazioni che il Gestore deve riportare nelle relative comunicazioni e definire eventuali adempimenti conseguenti.

A tal fine, si ritiene necessario rilevare quanto segue:

1. oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutta l'installazione, sia nel caso in cui tutte le attività in essa svolte siano incluse nell'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (attività IPPC), sia nel caso in cui all'interno dell'installazione siano presenti, oltre ad attività IPPC, ulteriori attività accessorie, ovvero attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato VIII ma tecnicamente connesse alle stesse e che sarebbero soggette alle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX);
2. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato dell'installazione IPPC individuata ed autorizzata nel provvedimento di A.I.A. vigente;
3. in caso di istanza di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'installazione A.I.A., l'autorità competente può, al fine di semplificare i vari procedimenti amministrativi, avviare un unico procedimento, oltre che per l'istruttoria della modifica sostanziale anche per aggiornare l'AIA a seguito di precedenti comunicazioni dell'azienda stessa o di rilievi dell'organo di controllo, ovvero a seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea di decisioni sulle Conclusioni sulle BAT applicabili alla realtà produttiva con un conseguente significativo miglioramento delle relative prestazioni emmissive; in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale, l'AC tiene conto di tutte le pertinenti Conclusioni sulle BAT disponibili e applicabili alla modifica medesima;
4. il procedimento autorizzativo per modifica sostanziale - di cui all'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06 - nel caso in cui l'AC dispone il riesame sull'intera installazione A.I.A., sostituisce i riesami precedenti e i termini di validità dell'A.I.A. decorrono dalla data di efficacia del medesimo;
5. in riferimento a quanto riportato al punto 1, il procedimento autorizzativo di modifica sostanziale dell'A.I.A., come definito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si riferisce a modifiche sostanziali dell'installazione IPPC; eventuali proposte di modifiche di attività non rientranti tra quelle dell'Allegato VIII e non tecnicamente connesse alle attività IPPC, svolte nel sito produttivo e gestite dal medesimo gestore, soggette alle autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA (Allegato IX) e ricomprese ovvero autorizzate nell'ambito dell'A.I.A. medesima, possono essere gestite come modifiche all'autorizzazione AIA;
6. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/06, l'AC può richiedere al Gestore chiarimenti e integrazioni ritenuti essenziali al fine di valutare correttamente la sostanzialità o meno della modifica comunicata o la necessità di procedere con l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'A.I.A.; in tal caso, il termine di 60 giorni si considera sospeso sino alla presentazione da parte del Gestore della documentazione richiesta;
7. Resta inteso che nel caso di dichiarazioni fornite dal Gestore nella comunicazione/istanza, anche al fine di classificare la modifica ai sensi delle seguenti disposizioni, risultate non veritiere a seguito di una verifica da parte dell'Autorità competente o di controllo, trovano applicazione la pena di cui all'articolo 483 del codice penale, nonché le sanzioni di cui all'art. 29-quattordicesimo del D.lgs. 152/2006;
8. Sono fatti salvi, al fine dell'effettiva messa in esercizio delle attività oggetto di modifica, ulteriori permessi/nulla osta previsti dalle normative non ricomprese nell'AIA, il cui rilascio compete a differenti Amministrazioni o Enti, quali - a titolo esemplificativo - il Certificato di Prevenzione Incendi.

3. Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- A. come stabilito dalla definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. l-bis, del d.lgs. 152/06, per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, **le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima**. L'incremento da considerare ai fini della valutazione della sostanzialità della modifica richiesta deve essere verificato rispetto alla capacità produttiva di progetto autorizzata o al valore di progetto autorizzato nel provvedimento AIA 'iniziale' (dove per provvedimento AIA 'iniziale' si intende l'AIA originariamente rilasciata all'installazione, così come quella aggiornata a seguito di modifica sostanziale). L'incremento sarà determinato dalla sommatoria tra l'aumento di capacità produttiva/valore di progetto oggetto dell'istanza e degli incrementi oggetto di eventuali precedenti comunicazioni di varianti non sostanziali intervenute successivamente all'AIA 'iniziale'¹.
- B. per le attività per le quali l'Allegato VIII del d.lgs. 152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia, le modifiche che comportano un **incremento della capacità produttiva di progetto o dal valore di progetto autorizzato pari o superiore al 50% di quella autorizzata** nel provvedimento AIA 'iniziale'; si ritiene infatti, che per dette attività la capacità produttiva possa essere considerata comunque un parametro oggettivo rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dall'installazione; per la determinazione della capacità produttiva si rimanda alle indicazioni di cui al punto 1 della circolare Ministeriale "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46." (DVA 27569 del 14-11-2016);
- C. le modifiche di installazioni IPPC soggette a VIA, sia di attività rientranti nell'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i. che di attività tecnicamente connesse;
- D. le modifiche che comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC anche in sostituzione di unità produttive preesistenti;
- E. le modifiche che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, previste all'interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 e 7 del d.lgs. 152/06, salvo il caso in cui il Gestore sia già in possesso di tale titolo edilizio o per il quale abbia già presentato richiesta, tenuto conto che La possibilità di acquisire anticipatamente i titoli edilizi è facoltà del Gestore, laddove lo ritenga preferibile sulla base dei principi di semplificazione ed economicità sottesi alla previsione dell'art. 208"

L'autorità competente può altresì valutare come sostanziali le modifiche che:

- F. per le installazioni del comparto chimico di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato VIII alla Parte II[^] del D.lgs. 152/06, comportano l'incremento di materie prime lavorate superiore a 10.000 t/anno; la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato VIII e nella valutazione di tali modifiche potrà essere tenuta in considerazione la variazione complessiva della capacità produttiva dell'attività;
- G. comportano l'introduzione di nuovi EER oppure di nuove miscele/sostanze classificate cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, che implicano un'emissione rilevante delle sostanze di cui alla Tabella A1 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06) oppure delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla Tabella A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06;
- H. comportano l'emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose negli scarichi idrici (Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);

¹ A titolo meramente esemplificativo, si prenda ad esempio un'installazione appartenente alla categoria IPPC 1.1, la cui AIA 'iniziale' ha autorizzato una capacità di progetto pari a 70 MWt (soglia IPPC 50 MWt); un successivo incremento di 30 MWt si configura come modifica non sostanziale (al netto di ulteriori valutazioni); un ulteriore incremento di 25 MWt configurerà la modifica SOSTANZIALE poiché l'incremento complessivo rispetto all'AIA 'iniziale' è pari a 55 (30+25) MWt, quindi superiore al valore soglia (50 MWt).

- I. comportano un aumento delle emissioni (in atmosfera o negli scarichi) in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- J. comportano impatti significativi su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di una area naturale protetta o che il PGT pone in zona diversa da quella prevista dal PGT al momento del rilascio dell'AIA).

Per le attività appartenenti al punto 5.2 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 è modifica sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Per le attività appartenenti al punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

4. Modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali, ossia le modifiche che in base alle definizioni sopra richiamate non producono effetti negativi e significativi per l'ambiente o la salute umana, sono distinte in:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione e che sono 'irrilevanti' in termini di effetti prodotti sull'ambiente.

4.1 Modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Si tratta generalmente di modifiche che hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione; in tal senso si ritiene che quest'ultima debba essere aggiornata prima della messa in esercizio delle modifiche richieste, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs. 152/06, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche richieste.

Sono da includere in tale fattispecie:

- A. modifiche che comportano la revisione parziale del quadro prescrittivo dell'AIA vigente mediante l'introduzione di nuove prescrizioni, la modifica o l'eliminazione di quelle previste e che richiedono un riscontro espresso da parte dell'AC per la relativa applicazione;
- B. modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite, purché non ricadenti nelle fattispecie di modifica sostanziale di cui al paragrafo precedente; a titolo esemplificativo, si citano:
 - ✓ l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) significative o il sostanziale incremento di quelle esistenti; il criterio di significatività e sostanzialità è definito dalle normative settoriali;
 - ✓ modifiche qualitative delle emissioni che comportano la prescrizione di ulteriori valori limite e del monitoraggio periodico;
- C. le modifiche del ciclo produttivo e/o dei presidi depurativi riportato in autorizzazione che, secondo valutazioni dell'Autorità Competente, potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo;
- D. l'aumento dei quantitativi di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti autorizzati (in ingresso o decadenti dall'attività, ma al di fuori delle condizioni di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06), nel caso in cui tale aumento non sia soggetto a VIA;
- E. introduzione di nuovi EER autorizzati in ingresso;
- F. per l'attività di cui al punto 6.6. "allevamenti" la presentazione della comunicazione di cui al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di

origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.g.r. n. XI/2893 del 2.03.2020) costituisce di fatto aggiornamento dell'autorizzazione.”,

4.2 Modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione

Si tratta generalmente di modifiche caratterizzate da un ridotto impatto ambientale e che non hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione. In tal senso - salvo diverse valutazioni da parte dell'AC - decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione delle stesse, il Gestore può procedere alla loro realizzazione.

Sono da includere in tale fattispecie:

- A. le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia senza variazione significativa delle emissioni tale da richiedere l'aggiornamento dell'atto;
- B. l'aumento dei consumi specifici energetici ed idrici derivanti da interventi sull'attività IPPC, entro i livelli di prestazione associati alle pertinenti BAT laddove previsti nei documenti di riferimento comunitari;
- C. l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'atto;
- D. l'attivazione di emissioni non soggette ad obbligo di monitoraggio (come ad es. lo sfiato di sili contenenti sostanze polverulente, presidiato da filtri conformi alle MTD) e l'attivazione di emissioni di emergenza;
- E. la modifica o la sostituzione di apparecchiature/materie prime che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull'ambiente

4.3 Modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione e valutate irrilevanti in termini di effetti prodotti sull'ambiente

Si tratta di interventi di modifica non sostanziale che, sulla base dell'esperienza maturata da parte delle AACC, si ritiene determinino variazioni 'irrilevanti' degli effetti prodotti sull'ambiente dall'esercizio dell'attività produttiva nell'assetto modificato, oppure volti a migliorare le prestazioni emissive di talune sezioni o dell'installazione nel suo complesso, e che non hanno effetto su aspetti di carattere prescrittivo riportati nell'autorizzazione; pertanto, si ritiene che nell'ottica della semplificazione e dell'efficacia amministrativa, nonché del conseguimento dell'obiettivo di elevata tutela ambientale, sia ragionevole e opportuno agevolarne la realizzazione.

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi proposti entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'amministrazione competente della comunicazione, i Gestori dovranno fornire le informazioni e garantire la conformità ai requisiti indicati nella tabella di seguito riportata; entro il medesimo termine, le AACC verificheranno che la modifica non sostanziale proposta rientri nelle fattispecie previste nel presente paragrafo.

Esaminati gli atti, all'autorità competente si presentano tre possibili opzioni procedurali.

Entro i 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del gestore, l'autorità competente:

- a) accerta che l'intervento proposto rientri tra le fattispecie di irrilevanza riportate nel presente paragrafo, procedendo con una presa d'atto o comunque dandone evidenza in occasione del primo aggiornamento utile dell'AIA; in ogni caso, in assenza di comunicazioni da parte dell'AC entro tale termine, il Gestore può procedere con le modifiche richieste;
oppure
- b) comunica al Gestore se l'intervento proposto non rientra nelle fattispecie di irrilevanza riportate nel presente paragrafo; in questo caso, resta fermo il termine di 60 giorni, di cui all'articolo 29-nonies, comma 1 del d.lgs. 152/06, entro cui l'AC procede con le valutazioni e le verifiche di competenza inerenti alle modifiche comunicate;
oppure

- c) invia al Gestore la richiesta di integrazioni ritenuta necessaria per la corretta valutazione della variante comunicata; in questo caso, torna ad applicarsi il termine di 60 giorni, di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/06, entro cui l'AC procede con le valutazioni e le verifiche di competenza che si considera sospeso secondo i termini di legge;

Resta inteso che il Gestore potrà avvalersi della procedura prevista dal paragrafo 4.3. solo ed esclusivamente per le tipologie di intervento esplicitamente riportate nella seguente tabella ed alle condizioni ivi stabilite; nel caso, a seguito di verifica da parte dell'Autorità competente o di controllo, venisse riscontrato che gli interventi messi in atto dal Gestore non siano coerenti con quanto previsto si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale, nonché le sanzioni di cui all'art. 29-quattordicesimo del d.lgs 152/2006.

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Descrizione oggetto di comunicazione	Informazioni da riportare nella comunicazione	CONDIZIONI	ADEMPIMENTI DEL GESTORE
<p>A. Ad eccezione delle attività di cui al punto 5 dell'allegato VIII 'Gestione rifiuti', la variazione della gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo</p>	<p>Descrizione della variazione ed eventuale planimetria aggiornata dell'area dedicata al deposito temporaneo.</p> <p>Descrizione delle misure che verranno attuate per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del dlgs. 152/06 per il 'deposito temporaneo'.</p> <p>Se dovuto, dichiarazione che l'area interessata dalla modifica è in possesso dei requisiti in materia antincendio.</p>	<p>Si deve trattare di rifiuti decadenti dall'attività produttiva e gestiti in regime di deposito temporaneo come definito dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 152/06.</p>	<p>Devono essere rispettate le pertinenti disposizioni normative nazionali in materia di rifiuti.</p> <p>Deve essere garantita l'adeguatezza della rete di raccolta delle acque e l'esistenza di un adeguato sistema di contenimento di eventuali sversamenti.</p>
<p>B. Variazione delle materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo, in particolare sostituzione di materie prime con altre il cui utilizzo comporta un minor impatto ambientale in considerazione delle relative caratteristiche di pericolosità.</p>	<p>Indicazione dettagliata delle variazioni quali-quantitative delle materie prime.</p> <p>Dichiarazione su invarianza delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni interessate dalla modifica o su riduzione delle emissioni di determinati inquinanti.</p> <p>Se dovuto, dichiarazione che la modifica non comporta aggravio del rischio in materia antincendio.</p>	<p><u>Le modifiche proposte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non richiedono l'aggiornamento dell'atto in particolare per quanto concerne il rispetto e/o l'adeguamento dei VLE; ▪ non comportano variazioni qualitative delle emissioni. 	<p>Entro 60 giorni dalla modifica devono essere forniti referti analitici comprovanti l'invarianza qualitativa delle emissioni prodotte.</p>
<p>C. Sostituzione di caldaie rientranti nel campo di applicazione dell'allegato 41 del DDS 17322/2019 con caldaie di potenzialità analoga o inferiore (medi impianti combustione) comunque di potenza uguale o inferiore a 15 MW ed alimentate con lo stesso combustibile o con un combustibile meno impattante (es. sostituzione di caldaia a</p>	<p>Scheda tecnica della nuova caldaia (potenza termica, combustibile, ecc)</p> <p>Condizioni di funzionamento</p> <p>Caratteristiche delle emissioni gassose previste (portata, inquinanti, ecc) e di eventuali ulteriori impatti generati (es. variazione rete acque di scarico).</p> <p>Esiti valutazione previsionale impatto acustico</p> <p>Dichiarazione su rispetto degli</p>	<p>Le nuove caldaie devono rispettare i requisiti tecnici ed i limiti emissivo di cui all'allegato 41 del DDS 28 novembre 2019 - n° 17322.</p> <p>La rumorosità deve essere inferiore rispetto alle precedenti</p> <p>Deve essere garantito il rispetto normativa in materia antincendio</p>	<p>Entro 30 giorni dalla modifica devono essere forniti referti analitici comprovanti il rispetto dei limiti emissivi previsti dall'allegato 41 del DDS 28 novembre 2019 - n° 17322.</p>

olio combustibile con caldaia a metano)	adempimenti in materia antincendio		
D. Modifiche costituite da interventi per l'attuazione di prescrizioni richieste da altre autorità competenti (es. ATS, VVFF) per aspetti disciplinati da normative specifiche	Indicazione puntuale della prescrizione a cui si riferisce la realizzazione del/degli interventi, con copia di quanto richiesto dalle autorità competenti. Valutazione dei possibili impatti sull'ambiente da cui emerga una non significatività degli impatti.	Gli interventi proposti non devono risultare in contrasto con le prescrizioni già fissate nell'A.I.A. vigente e non devono generare effetti ambientali non valutati nell'autorizzazione vigente	

5. Interventi oggetto di informativa

Si ritiene inoltre utile individuare interventi oggetto di sola informativa in quanto non ricadono nella definizione di modifica di cui all'art. 5, comma 1, lett. l) del d.lgs. 152/06 e che pertanto non producono alcun impatto sull'ambiente.

L'informativa dovrà dare comunque evidenza della tipologia di intervento previsto, dei tempi di attuazione, della compatibilità degli stessi con l'AIA vigente, delle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, ed una valutazione dalla quale emerga l'assenza di impatti sull'ambiente (o nel caso, il miglioramento degli impatti sull'ambiente).

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:

- a) interventi che hanno come unica finalità l'adeguamento delle funzionalità degli impianti per il raggiungimento delle prestazioni ambientali prescritte nell'AIA ai sensi dell'art. 29 sexies c. 9) del d.lgs. 152/06; per tale casistica, nell'informativa deve essere indicata in maniera precisa la prescrizione dell'AIA vigente a cui si riferisce l'intervento previsto;
- b) potenziamento/miglioramento dei sistemi esistenti di rimozione degli inquinanti gassosi (es. incremento del numero di elementi o delle sezioni di filtrazione) e sostituzione di un sistema di abbattimento con un altro della medesima tipologia depurativa (depolveratore a secco, abbattitore a umido, combustore, precipitatore elettrostatico), a condizione che il nuovo sistema: implichi una riduzione delle emissioni degli inquinanti, sia in linea con le pertinenti BAT Conclusions di riferimento e conforme alle caratteristiche tecniche minime di cui alla DGR 3552/2012;
- c) la sostituzione di serbatoi con nuovi serbatoi aventi caratteristiche tecniche tali da ridurre il rischio di contaminazione del suolo (a titolo esemplificativo, sostituzione di un serbatoio a parete singola con un serbatoio a doppia parete) a condizione che siano collocati nella stessa area e siano rispettate le pertinenti BAT Conclusions di riferimento e/o le pertinenti norme tecniche riportate nel paragrafo 2 dell'allegato A alla DGR 8831/2008.

In questi l'AC se necessario aggiorna l'atto in occasione del primo procedimento utile.

Interventi di mera manutenzione (ordinaria/straordinaria) o sostituzioni di parti di impianti a causa di usura/invecchiamento tecnologico non sono soggetti a preventiva informativa/comunicazione se non producono alcun effetto sull'ambiente.

6. Consultazione degli Enti territoriali

E' facoltà dell'autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi istruttoria con gli Enti interessati dalla comunicazione di modifica non sostanziale per acquisire le osservazioni e informazioni in possesso di detti Enti.

D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4269

Proposta al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di «Broni» di cui al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002 e ridefinizione del nuovo perimetro del sito di interesse nazionale all'intero comune di Broni (PV), ai sensi dell'art. 36 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134. Contestuale revoca della d.g.r. 1927 del 15 luglio 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il «Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati»;

Visto l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente «Disposizioni in materia ambientale», che ha individuato tra i Siti di Interesse Nazionale quello di «Broni»;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002 (G.U.R.I. del 29 gennaio 2003, n. 23), con cui è stata approvata la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di «Broni»;

Visto l'Accordo di Programma per la bonifica e il ripristino ambientale del SIN di «Broni», di cui alla d.g.r. n. 5903 del 21 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308, «Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati», che assegna al sito d'interesse nazionale di «Broni» risorse finanziarie pari a € 2.272.727,00;

Considerato che il Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo di Programma, nella seduta del 12 gennaio 2015, ha riprogrammato complessivi € 14.000.000,00 attribuendo al Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di «Broni» la somma di € 12.500.000,00 per la realizzazione del progetto «Interventi di bonifica da amianto 2° lotto», di cui:

- € 4.000.000,00 a valere su quota parte delle risorse assegnate nell'ambito dell'APQ in materia «Ambiente e Energia» stralcio bonifiche e riqualificazione Siti inquinati - Il Atto integrativo del 23 dicembre 2008;
- € 5.000.000,00 a valere su quota parte del finanziamento attribuito dal MATM al SIN di Sesto San Giovanni con d.m. n. 468/01, già disciplinato nell'AdP del 8 giugno 2006;
- € 2.000.000,00 a valere su quota parte del finanziamento MATM di cui al d.m. n. 468/01, già disciplinato nell'APQ «Ambiente e Energia» del 9 febbraio 2001 ed in particolare, nell'intervento F002 «La bonifica nell'area Bovisa ex Officine del Gas»;
- € 1.500.000,00 di cofinanziamento proveniente dal Bilancio regionale;

Visto il decreto in data 18 febbraio 2015, n. 4, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato le risorse da trasferire a ciascun Ente beneficiario ai sensi dell'art. 1 commi 50 e 51 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ed approvato il piano operativo di dettaglio degli interventi di bonifica da amianto da attuare nei Siti di Interesse Nazionale;

Visto il II° Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di «Broni», sottoscritto in data 26 novembre 2015, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia e il Comune di Broni, il cui valore ammonta a € 12.500.000,00;

Vista la nota prot. n. 576 del 9 dicembre 2015, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato e comunicato ai Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma l'avvenuto impegno e contestuale trasferimento a favore della Regione Lombardia della somma di € 12.500.000,00, per la prosecuzione delle attività già disciplinate nell'Accordo medesimo;

Vista la d.g.r. 24 febbraio 2020, n. 2873, avente ad oggetto «III atto integrativo all'accordo di programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni» - Precisioni ed integrazioni alla d.g.r. n. 2835 del 10 febbraio 2020», sottoscritto in data 28 febbraio 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia e il Comune di Broni ed approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio del 4 marzo 2020, n. 11, il cui valore ammonta a complessivi € 3.025.612,08, già nella disponibilità della Regione Lombardia;

Richiamato, in sintesi, che:

- il Comune di Broni ha identificato e censito ulteriori areali critici ricadenti nelle aree urbane, che necessitano degli interventi di bonifica di particolare urgenza da proporre a finanziamento e, con la nota del 10 agosto 2016, prot. n. 13830, ha avviato l'iter per l'inserimento nella perimetrazione del SIN di «Broni», degli areali che riguardano alcuni edifici pubblici, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al decreto ministeriale n. 4 del 18 febbraio 2015, pari a € 3.229.885, destinati al Comune di Broni, come da piano operativo Sezione «B»;
- la d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5904 ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e l'ATS di Pavia per l'attuazione del «Progetto di epidemiologia ambientale volto a valutare l'impatto dell'insediamento Fibronit sulla popolazione residente della provincia di Pavia e studio di un modello per il monitoraggio della salute», per la cui attuazione è indicato il cronoprogramma per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- la d.g.r. n. 6530 del 28 aprile 2017 ha approvato la «Proposta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002», che attiene ad alcuni edifici pubblici censiti dal Comune di Broni, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al decreto ministeriale n. 4 del 18 febbraio 2015, fermo restando che tale ripermimetrazione rappresenta una prima fase di ripermimetrazione che individua le strutture e gli ambiti da sottoporre più urgentemente a bonifica di amianto;
- la riunione tecnica del 7 novembre 2017, convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha posto alla valutazione della Regione Lombardia e del Comune di Broni l'ipotesi di una perimetrazione più ampia, rispetto alla d.g.r. 6530/2017, in particolare includendo tutto il Comune di Broni ed eventualmente anche il Comune di Stradella nonché gli ulteriori Comuni che la Regione riterrà di inserire;
- il decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 566/STA del 15 dicembre 2017 ha approvato la proposta di ripermimetrazione del SIN di «Broni», a seguito di un complesso iter tecnico amministrativo determinato per gli effetti del precedente provvedimento assunto con Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 416/STA del 4 ottobre 2017, di conclusione negativa del procedimento promosso da Regione Lombardia con la predetta d.g.r. n. 6530 del 28 aprile 2017;
- in aderenza alla riunione tecnica del 7 novembre 2017, in data 20 maggio 2019, con il supporto dello studio epidemiologico redatto da ATS Pavia (18 aprile 2019), con D.G.C. 29 aprile 2019 n. 96 e D.G.C. 8 maggio 2019, n. 76, il Comune di Stradella e di Broni hanno sottoscritto il Protocollo intesa per la proposta congiunta di ridefinizione del SIN di «Broni», che ricomprenda il territorio dei relativi Comuni e con nota congiunta del 21 giugno 2019, prot. n. 11861, agli atti regionali del 24 giugno 2019, prot. n. 20226, il Comune di Broni, in qualità di capofila, ha trasmesso a Regione Lombardia la formale proposta di ridefinizione del sito di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134, dei Comuni di Broni e di Stradella;
- il percorso procedurale di ripermimetrazione del SIN è stato avviato con la d.g.r. 15 luglio 2019, n. 1927, «Proposta al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di «broni» di cui al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002 e ridefinizione del nuovo perimetro del sito di interesse nazionale all'intero comune di Broni (PV) e di Stradella (PV), ai sensi dell'art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Dato atto che il giorno 26 febbraio 2020 si è svolta presso gli Uffici della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in videoconferenza con le sedi della Regione Lombardia, della Provincia di Pavia, dell'Arpa Pavia e di INAIL, la riunione della conferenza di servizi istruttoria convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con nota ministeriale prot. n. 4774 del 28 gennaio 2020, nella quale i partecipanti hanno concordato,

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

alla luce di quanto emerso e della documentazione richiesta ai Comuni, di aggiornare la conferenza di servizi istruttoria;

Dato atto, altresì, che con nota del 17 giugno 2020, prot. n. 45810, il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vista la comunicazione del 11 giugno 2020, con la quale del Comune di Broni ha chiesto un incontro sul tema della ridefinizione del perimetro del SIN di «Broni e Stradella», ha ribadito l'opportunità di programmare un incontro/audizione solo a seguito dell'acquisizione di tutte le informazioni richieste nella conferenza di servizi istruttoria del 26 febbraio 2020;

Preso atto che con nota del 23 novembre 2020, prot. n. 21349, agli atti regionali del 23 novembre 2020, prot. n. 54455, il Comune di Broni ha comunicato alla Regione Lombardia la volontà del Comune di Stradella di non procedere immediatamente all'inclusione del proprio territorio nel perimetro di cui alla d.g.r. n. 1927/2019 e, all'uopo, ha trasmesso i rispettivi provvedimenti del Comune di Broni, D.G.C. del 9 novembre 2020, n. 143 e del Comune di Stradella, D.G.C. del 26 ottobre 2020, n. 180;

Preso atto che ATS Pavia in data 18 aprile 2019 ha trasmesso uno studio epidemiologico sui comuni di Broni e Stradella, citando anche i risultati di uno studio di incidenza tumorale condotto dal Registro mesoteliomi Lombardia, da cui si evince un maggiore eccesso di rischio di mesotelioma nel comune di Broni legato ad esposizione ambientale (ovvero non legata né all'esposizione occupazionale dei soggetti né familiare), pari a 12 volte la media regionale, maggiore del 50% rispetto a quello registrato a Stradella, che indica una maggiore priorità di intervento nel comune di Broni rispetto al comune di Stradella;

Rilevato che con nota del 11 dicembre 2020, prot. n. 59818, Regione Lombardia ha esposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio quanto rappresentato dalle Amministrazioni di Broni e di Stradella e chiesto di esprimere le eventuali valutazioni nel merito istruttorio, ed in particolare se si ritiene possibile poter procedere alla ripermimetrazione del sito in due step successivi validando la proposta regionale e prevedendo una prima attuazione della ripermimetrazione per il Comune di Broni ed il completamento della stessa quando il comune di Stradella potrà fornire le integrazioni documentali richieste, ovvero, in alternativa, se la trasmissione degli atti adottati dai Comuni sia sufficiente per effettuare lo stralcio dell'area su cui insiste il Comune di Stradella o se il Ministero ritiene necessaria la rettifica d.g.r. n. 1927/2019;

Considerato che in data 14 dicembre 2020 si è svolto un video-incontro con il Comune di Broni, la Stazione Appaltante Broni Stradella Pubblica, assistiti dalla Direzione dei lavori e Regione Lombardia, per fare il punto sul prosieguo complessivo degli interventi nel SIN di «Broni», ed in particolare sulla determinazione di ridimensionare al solo Comune di Broni la proposta di ripermimetrazione del SIN Broni-Stradella;

Preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020, prot. n. 109821, agli atti regionali del 30 dicembre 2020, prot. n. 64900, con la quale informa la Regione Lombardia che, nell'ambito della procedura avviata di cui d.g.r. n. 1927/2019, la proposta di ripermimetrazione al solo Comune di Broni non è ritenuta praticabile e di conseguenza, al fine di avviare un nuovo procedimento per la valutazione di una nuova proposta di ridefinizione del perimetro del SIN, è necessario che la Regione trasmetta una nuova Delibera di Giunta Regionale;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale di Stradella n. 180 del 26 ottobre 2020 ad oggetto «Ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale ai comuni di Broni e di Stradella. Provvedimenti», con la quale il Comune di Stradella ha deliberato «di soprassedere, per le ragioni espresse in premessa, temporaneamente dalla richiesta di inserimento del territorio del Comune di Stradella attraverso l'allargamento del SIN di Broni allo scopo di non comprimere la possibilità di ulteriori interventi a favore dello stesso Comune di Broni, già qualificato SIN»;

Preso atto della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020, prot. n. 109821, ai fini dell'avvio della procedura ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

Ritenuto di procedere alla revoca della d.g.r. 15 luglio 2019, n. 1927;

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli Uffici e la relazione di cui all'Allegato 1, «Proposta di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni»;

Visto l'art. 252, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di bonifica;

Visto l'art. 36 bis, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che stabilisce che, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale di bonifica;

Acquisita la documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Broni con nota del 3 febbraio 2021, prot. n. 239, agli atti regionali del 3 febbraio 2021, prot. n. 9087, ed in particolare:

- planimetria (in formato pdf) con individuazione della nuova proposta di perimetrazione del SIN;
- shape file delle particelle catastali (catasto Fabbricati e catasto Terreni) ricadenti nella perimetrazione del SIN proposta;
- elenco immobili (in formato xls) del Catasto Fabbricati, con indicazione dei relativi proprietari, ricadenti all'interno della perimetrazione del SIN proposta;
- elenco immobili (in formato xls) del Catasto Terreni, con indicazione dei relativi proprietari, ricadenti all'interno della perimetrazione del SIN proposta;

Preso atto della comunicazione di ATS Pavia inerente lo stato di salute delle popolazioni di Broni e Stradella sulla base dello studio epidemiologico trasmesso in data 18 aprile 2019, effettuato in collaborazione con il registro mesoteliomi della Regione Lombardia, nel quale si evidenzia un eccesso di rischio di mesotelioma del 50% in più a Broni rispetto a Stradella, pertanto con maggiore urgenza di intervento nel comune di Broni;

Ritenuto di proporre al Ministero della Tutela del Territorio e del Mare di ridefinire il perimetro del SIN di «Broni», con l'inserimento dell'intero territorio di giurisdizione del Comune di Broni, come indicato negli Allegati 1 «Proposta di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni» e 2 «Perimetrazione SIN di «Broni», parte integrante della presente deliberazione, sia al fine di omogeneizzare le procedure tecniche e amministrative nell'ambito dei finanziamenti resi disponibili, sia per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, per quanto di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e in particolare il Risultato atteso, 09.01.187 «Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di proporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134, di ridefinire il perimetro del SIN di «Broni», con l'inserimento dell'intero territorio del Comune di Broni (PV), come da documentazione e relativa cartografia, trasmessa dal Comune di Broni in data 3 febbraio 2021, prot. n. 239, agli atti regionali del 3 febbraio 2021;

2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- l'Allegato 1, «Proposta di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni»;
- l'Allegato 2 «Perimetrazione SIN di «Broni»»;

3. di revocare la d.g.r. del 15 luglio 2019, n. 1927;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'istruttoria di competenza unitamente ai provvedimenti del Comune di Broni, D.G.C. del 9 novembre 2020, n. 143 e del Comune di Stradella, D.G.C. del 26 ottobre 2020, n. 180;

5. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Broni e di Stradella, all'ATS di Pavia, alla Provincia di Pavia, all'ARPA Lombardia e alla Prefettura di Pavia;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico di Regione Lombardia;

7. di pubblicare la presente deliberazione e suoi allegati parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando atto che tutta la relativa documentazione è disponibile presso i competenti uffici regionali o sul sito istituzionale www.ambiente.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO 1

**PROPOSTA
DI RIPERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI “BRONI”**

L'art. 252, comma 4, del d.lgs. 3.04.2006, n. 152, attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la titolarità sulle procedure di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionali di bonifica.

Per i siti, che a seguito della ricognizione ministeriale hanno conservato la qualifica di SIN, l'art. 36-bis, comma 3, della legge 7.08.2012, n. 134, stabilisce che, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale di bonifica.

Con il decreto del 18.02.2015, n. 4, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato le risorse da trasferire a ciascun Ente beneficiario ai sensi dell'art. 1 commi 50 e 51 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ed ha approvato il piano operativo di dettaglio degli interventi di bonifica da amianto da attuare nei Siti di Interesse Nazionale, tra i quali è compreso il sito industriale dismesso di “Broni”, perimetrato con legge 31.07.2002, n. 179.

Nell'ambito di tale contesto, con nota del 21.03.2016, prot. n. 14534, Regione Lombardia ha convocato gli Enti territorialmente interessati ad un incontro per il giorno 30.03.2016, nel quale gli Enti hanno valutato la proposta di ripermetrazione del SIN di “Broni”, con l'inserimento di alcune aree e immobili di proprietà pubblica, con presenza di amianto, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al decreto ministeriale n. 4 del 18 febbraio 2015, pari a € 3.229.885, destinati al Comune di Broni, come da piano operativo Sezione “B”.

Con Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 566/STA del 15.12.2017 è stata approvata la proposta di ripermetrazione del SIN di “Broni”, a seguito di un complesso iter tecnico-amministrativo determinato per gli effetti del precedente provvedimento assunto con Decreto direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 416/STA del 4.10.2017, di conclusione negativa del procedimento promosso da Regione Lombardia con DGR n. 6530 del 28.04.2017. Tale ripermetrazione rappresenta una prima fase di ripermetrazione che individua le strutture e gli ambiti da sottoporre più urgentemente a bonifica di amianto.

Al riguardo si richiama la riunione tecnica del 7 novembre 2017, convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presenti i rappresentanti di Regione Lombardia e dell'ARPA Pavia, sulla base delle considerazioni di INAIL, ISS e ISPRA, dove è stata rappresentata alla valutazione della Regione Lombardia e del Comune di Broni l'ipotesi di una perimetratura più ampia, rispetto alla DGR 6530/2017, ed in particolare che venga elaborata una ripermetrazione includendo tutto il Comune di Broni ed eventualmente anche il Comune di Stradella nonché gli ulteriori Comuni che la Regione riterrà di inserire.

In data 20 maggio 2019, supportato dallo studio epidemiologico redatto da ATS Pavia (18.04.2019), con DGC 29.04.2019 n. 96 e DGC 8.05.2019, n. 76, rispettivamente il Comune di Stradella e di Broni, hanno sottoscritto il Protocollo intesa per la proposta di ripermetrazione del SIN, che ricomprende i due Comuni.

La D.G.R. 15 luglio 2019, n. 1927, ha approvato la “PROPOSTA AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI RIPERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI “BRONI” DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 26.11.2002 E RIDEFINIZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE ALL'INTERO COMUNE DI BRONI (PV) E DI STRADELLA (PV), AI SENSI DELL'ART. 36-BIS DELLA LEGGE 7.08.2012, N. 134”.

Nelle more istruttorie della D.G.R. n. 1927/2019, con nota del 23 novembre 2020, prot. n. 21349, agli atti regionali del 23 novembre 2020, prot. n. 54455, il Comune di Broni ha comunicato alla Regione Lombardia la volontà del Comune di Stradella di non procedere immediatamente all'inclusione del proprio territorio nel perimetro di cui alla D.G.R. n. 1927/2019 e, all'uopo, ha trasmesso i rispettivi provvedimenti del Comune di Broni, D.G.C. del 9 novembre 2020, n. 143 e del Comune di Stradella, D.G.C. del 26 ottobre 2020, n. 180.

Con nota del 29 dicembre 2020, prot. n. 109821, agli atti regionali del 30 dicembre 2020, prot. n. 64900, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha informato la Regione Lombardia che, nell'ambito della procedura avviata di cui D.G.R. n. 1927/2019, la proposta di ripermetrazione al solo Comune di Broni non è ritenuta praticabile e di conseguenza, al fine di avviare un nuovo procedimento per la valutazione di una nuova proposta di ridefinizione del perimetro del SIN, è necessario che la Regione trasmetta una nuova Delibera di Giunta Regionale.

AREE INCLUSE NELLA PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE DEL SIN:


1	Area ex Fibronit (perimetrato con legge 31.07.2002, n. 179), già acquisita al patrimonio comunale
2	Area ex Ecored (perimetrato con legge 31.07.2002, n. 179), già acquisita al patrimonio comunale
3	Area Fibroservice (perimetrato con legge 31.07.2002, n. 179)
4	Ex sede della scuola primaria P. Baffi, presso il Plesso Scolastico di Viale Gramsci, di proprietà del Comune di Broni, dismessa dal settembre 2015, perimetrata con DM 566/STA del 15.12.2017
5	Sede del Liceo Scientifico L.G. Faravelli di Broni, presso il Plesso Scolastico di Viale Gramsci, di proprietà della Provincia di Pavia, DM 566/STA del 15.12.2017
6	Sede del Centro Trasfusionale AVIS, presso l'Ospedale Arnaboldi di Via Emilia in Broni, di proprietà dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia, DM 566/STA del 15.12.2017
7	Intero territorio del Comune di Broni

	Aree già incluse nel SIN di "Broni"
	Aree di cui si propone l'inserimento nel SIN di "Broni"

Le aree 1, 2, 3, siti già compresi nel SIN, hanno in corso procedimenti amministrativi per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica in via sostitutiva d'ufficio, ad esclusione dell'area Fibroservice che segue un procedimento a cura del privato, in qualità di soggetto interessato non responsabile dell'inquinamento.

Vista la relazione epidemiologica riferita ai Comuni di Broni e di Stradella e tenuto conto del monitoraggio ambientale in continuo disposto dalle Autorità sanitarie sull'intero comparto urbano, si propone la ripermetrazione dell'intero territorio del Comune di Broni, fatte salve le successive valutazioni di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel corso dell'iter di ripermetrazione.


Aree pubbliche inserite nella perimetrazione approvata con DM 566/STA del 15.12.2017



ALLEGATO 2

**PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI "BRONI"**

Aree di cui alla proposta di DGR di ripermimetrazione SIN Broni-Stradella



Comune di Broni PV
Cod ISTAT 018024
Cod catastrale B201
Superficie 20,85 m2

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4273
Contributi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni, singoli o associati, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015, art. 2 c. 1), relativi all'annualità 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. n. 112/98» e, in particolare, l'art. 3, comma 108, lett. d), concernente «l'individuazione, nonché la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche», per il quale Regione Lombardia è tenuta a predisporre un provvedimento di revisione della classificazione sismica del proprio territorio, secondo i criteri di cui alla normativa statale di riferimento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, il Capo IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
- la legge 12 dicembre 2019, n. 156 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» e, in particolare, l'art. 9 quater che modificando il d.p.r. 380/2001, prevede che il procedimento autorizzativo in ambito sismico sia limitato esclusivamente agli interventi realizzati in zona sismica 1 e 2;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;
- la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 «Seconda legge di semplificazione 2019» e, in particolare, l'art. 6 che ha eliminato il limite di 5000 abitanti delle popolazioni delle Amministrazioni per poter accedere al contributo a supporto delle funzioni trasferite in materia sismica dalla l.r. 33/2015;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, S.O. del 16 luglio 2014, che ha rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi, in precedenza individuato dalla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964;
- 8 ottobre 2015, n. 4144, che ha differito al 10 aprile 2016 l'entrata in vigore della d.g.r. n. 2129/2014;
- 30 marzo 2016, n. 5001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14, S.O. del 7 aprile 2016, che ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015);

Dato atto che, con la suddetta l.r. 33/2015 modificata e integrata dalla l.r. 22/2017 e dalla l.r. 21/2019, Regione Lombardia ha inteso riconoscere, nel campo della vigilanza sismica e dei correlati procedimenti istruttori, misure aggiuntive a favore dei Comuni, stanziando risorse finanziarie per il sostegno di parte delle spese da questi sostenute per espletare le competenze loro attribuite dalla stessa l.r. 33/2015, in particolare, per quanto concerne nel campo delle costruzioni, l'attuazione delle procedure amministrative di gestione delle pratiche edilizie relativamente agli aspetti sismici e la valutazione degli aspetti ingegneristici, geologici e geotecnici, così come richiesto dalla normativa tecnica nazionale, che si presenta particolarmente complessa;

Considerato il combinato disposto del d.p.r. 380/01, come modificato con l. 156/19, della l.r. 33/15 e la propria deliberazione 11 luglio 2014, n. 2129, in Regione Lombardia i Comuni assoggettati alle procedure di emissione di autorizzazione sismica ricadono totalmente ed esclusivamente in zona sismica 2;

Considerato inoltre che, al fine di garantire un contributo significativo e tenuto conto delle risorse disponibili per l'annualità 2021, risulta opportuno individuare i Comuni, singoli o associati, beneficiari del contributo per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, tra quelli che ricadono nelle zone maggiormente pericolose dal punto di vista sismico e pertanto classificati nella zona sismica 2 dalla richiamata d.g.r. n. 2129/2014, risultanti in numero di 57, per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015 comporta un onere amministrativo e finanziario maggiore rispetto a quello sostenuto dai Comuni

ricadenti nelle zone 3 e 4, a bassa sismicità, in quanto la normativa in vigore prevede esclusivamente a loro carico il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori relativi a:

- nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (di seguito edificio strategico o rilevante);

Ritenuto di assegnare i contributi regionali per le funzioni trasferite in ambito sismico, anche in considerazione dei significativi impatti economici derivanti dalle minori entrate tributarie connesse con la situazione emergenziale derivata dalla pandemia Covid-19, esclusivamente alle Amministrazioni comunali, singole o associate;

Ritenuto necessario, ai fini di un efficace utilizzo delle risorse disponibili, effettuare una ricognizione delle reali esigenze finanziarie delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 relative all'anno 2021 per la gestione delle competenze in ambito sismico;

Stabilito di garantire la copertura finanziaria delle spese sostenute dai Comuni sopra individuati per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015, per un valore complessivo di € 350.000,00, disponibili per l'annualità 2021 sul capitolo 12852 del bilancio di previsione 2021-2023 e di destinare tale somma, ripartita sulla base degli esiti della ricognizione sopra richiamata, ai Comuni medesimi, per i quali lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla richiamata legge comporta un rilevante onere amministrativo, organizzativo e finanziario in funzione delle caratteristiche sismiche del proprio territorio e delle procedure autorizzative previste dalla normativa in vigore;

Stabilito inoltre, al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse disponibili, di attivare le procedure di ricognizione delle reali esigenze finanziarie delle Amministrazioni comunali in zona sismica 2 relative all'anno 2021 per la gestione delle competenze in ambito sismico, documentate sulla base degli atti di impegno di spesa assunti nella medesima annualità per tale finalità;

Ritenuto pertanto, di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l'adozione degli atti necessari per provvedere:

- a. alla ripartizione della somma di € 350.000,00 sulla base delle ricognizioni pervenute, prevedendo l'assegnazione ad ogni singola Amministrazione comunale in zona sismica 2, di un contributo pari a:
 - l'importo dalla stessa indicato, qualora la somma degli importi riportati nelle ricognizioni pervenute sia pari o minore rispetto alle risorse disponibili;
 - una percentuale dell'importo dalla stessa indicato, proporzionale alla somma degli importi riportati nelle ricognizioni pervenute, qualora tale somma sia maggiore delle risorse disponibili;
- b. alla liquidazione dei singoli contributi, previa valutazione delle spese dichiarate, sulla base dell'autocertificazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c. all'esecuzione di controlli a campione relativi alle spese dichiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della spesa liquidata;

Ritenuto inoltre di stabilire che, ai fini della liquidazione nella corrente annualità del contributo per l'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015:

- a. saranno ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spese, riportate nell'Allegato 1, sostenute nell'annualità 2021 dai Comuni beneficiari di contributo:
 - ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dell'Amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015;
 - manutenzione evolutiva del sistema informativo interoperabile in uso presso l'Amministrazione comunale per la gestione informatica delle pratiche edilizie e sismiche;
 - affidamento di incarichi professionali, necessari a supportare l'espletamento delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015;
 - partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito sismico per i dipendenti dell'Amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgi-

mento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015;

- gestione in forma associata delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 (Consorti, Comunità Montane, Unioni di Comuni);
 - gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 mediante Convenzioni con associazioni di Enti Locali;
- b. i Comuni beneficiari dovranno trasmettere, esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it:
- entro il 31 agosto 2021, la ricognizione delle esigenze finanziarie relative all'anno 2021 per la gestione delle competenze in ambito sismico, comprensiva degli atti di impegno di spesa assunti nella medesima annualità per tale finalità;
 - entro il 31 dicembre 2021, la modulistica prevista dall'Allegato 1;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'Allegato 1 - «Istanza di liquidazione del contributo e dichiarazione delle spese sostenute», quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e i successivi aggiornamenti, e la declinazione dello stesso nella missione 11 - Soccorso Civile, Ter.1102 - Interventi a seguito di calamità naturali, Risultato Atteso 181 - Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa:

1. di attivare le procedure di ricognizione delle esigenze finanziarie delle Amministrazioni comunali classificate, in base alla d.g.r. 2129/2014, in zona sismica 2, relative all'anno 2021, per la gestione delle competenze in ambito sismico, documentate sulla base degli atti di impegno di spesa assunti nella medesima annualità per tale finalità;

2. di autorizzare l'assegnazione della somma di € 350.000,00, alle Amministrazioni comunali in zona sismica 2, singole o associate, in funzione degli esiti della ripartizione di cui al successivo punto 4, quale contributo nella corrente annualità per l'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015;

3. di dare atto che le risorse di cui al punto 2, pari ad € 350.000,00, trovano copertura per l'annualità 2021 sul capitolo 12852 del bilancio di previsione 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della disposizione di cui al punto 2, provvedendo:

- a. alla ripartizione della somma di € 350.000,00 tra le Amministrazioni comunali in zona sismica 2 sulla base delle ricognizioni di cui al punto 1, prevedendo l'assegnazione di un contributo pari a:
 - l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale, qualora la somma degli importi riportati nelle ricognizioni pervenute sia pari o minore rispetto alle risorse disponibili;
 - una percentuale dell'importo indicato dall'Amministrazione Comunale, proporzionale alla somma degli importi riportati nelle ricognizioni pervenute, qualora tale somma sia maggiore delle risorse disponibili;
- b. alla liquidazione dei singoli contributi, previa valutazione delle spese dichiarate, sulla base dell'autocertificazione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c. all'esecuzione di controlli a campione relativi alle spese dichiarate, per un valore pari ad almeno il 10% della spesa liquidata;

5. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Allegato 1 - «Istanza di liquidazione del contributo e dichiarazione delle spese sostenute»;

6. di stabilire che, ai fini della liquidazione del contributo per l'esercizio, nella corrente annualità, delle funzioni trasferite con l'art. 2, comma 1, della l.r. 33/2015:

- a. saranno ammesse esclusivamente le tipologie di spese, di cui all'Allegato 1, sostenute nell'annualità 2021 dai Comuni beneficiari;
- b. i Comuni beneficiari dovranno trasmettere, esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it:
 - entro il 31 agosto 2021, la ricognizione delle esigenze finanziarie relative all'anno 2021 per la gestione delle competenze in ambito sismico, comprensiva degli atti di impegno di spesa assunti nella medesima annualità per tale finalità;
 - entro il 31 dicembre 2021, la modulistica prevista dall'Allegato 1;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 1

**D.G. Territorio e Protezione Civile
U.O. Attuazione piani di post emergenza e risorse idriche**

**Istanza di liquidazione del contributo di cui alla d.g.r. n. /2021 e
dichiarazione delle spese sostenute**

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Comune di _____, in zona sismica 2, ai sensi della d.g.r. n. 2129/2014, chiede la liquidazione del contributo previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ febbraio 2021, per un importo pari ad € _____¹, per il sostegno di parte delle spese sostenute nell'annualità 2021 per l'espletamento delle competenze attribuite dalla l.r. 33/2015.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara che l'importo sopraindicato riguarda le seguenti tipologia di spese sostenute nell'annualità 2021:

	Tipologia di spesa	Importo contributo richiesto (€)
<input type="checkbox"/>	ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti dell'amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni trasferite in ambito sismico dalla l.r. 33/2015;	
<input type="checkbox"/>	manutenzione evolutiva del sistema informativo interoperabile in uso presso l'amministrazione comunale per la gestione informatica delle pratiche edilizie e sismiche;	
<input type="checkbox"/>	affidamento di incarichi professionali, necessari a supportare l'espletamento delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015;	
<input type="checkbox"/>	partecipazione a corsi di formazione inerenti l'ambito sismico per i dipendenti dell'amministrazione comunale assegnati alla struttura tecnica competente allo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 33/2015;	
<input type="checkbox"/>	gestione in forma associata delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 (Consorzi, Comunità Montane, Unioni di Comuni);	
<input type="checkbox"/>	gestione delle competenze conferite dalla l.r. 33/2015 mediante Convenzioni con associazioni di Enti Locali;	

Luogo _____

Data ___/___/___

Il legale rappresentante
(Sindaco)²

¹ L'importo massimo liquidabile quale contributo è pari all'importo assegnato all'Amministrazione comunale con decreto d.u.o.;

² Nel caso la presente istanza non sia firmata digitalmente, allegare, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, copia di un documento di identità in corso di validità;

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 19 gennaio 2021 - n. 373

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 Costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Miglioramento degli habitat per la chiroterofauna all'interno del Parco Agricolo Nord Est» e impegno di euro 24.835,37

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»).

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali alie-

ne invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;

- Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;
- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta* spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta* spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020 e trovano copertura come segue:
 - capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020- Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
 - capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
 - capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
 - capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
 - capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022.

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prof. n. T1.2020.0052254 del 12 novembre 2020, è pervenuto il progetto «Miglioramento degli habitat per la Chiroterofauna all'interno del Parco Agricolo Nord Est», presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est per la linea di intervento Chiroterofauna, che prevede una spesa complessiva di euro 24.835,37 totalmente a carico del bilancio regionale;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 15 dicembre 2020 (prof. regionale n T1.2020.0060745) sono state richieste al Consorzio Parco Agricolo Nord Est integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 21 dicembre 2020 (prof. regionale n T1.2020.0062765 del 21 dicembre 2020).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est, la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando.

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022.

Verificato che i 24.835,37 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Miglioramento degli habitat per la Chiroterofauna all'interno del Parco Agricolo Nord Est», trovano copertura come segue:

- euro 9.934,15 sul capitolo 11635 del bilancio 2021,
- euro 14.901,22 sul capitolo 11635 del bilancio 2022.

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Miglioramento degli habitat per la Chiroterofauna all'interno del Parco Agricolo Nord Est», presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est che prevede una spesa complessiva di euro 24.835,37, totalmente a carico del bilancio regionale;
- di impegnare la somma complessiva di euro 24.835,37 come segue:
 - euro 9.934,15 sul capitolo 11635 del bilancio 2021,
 - euro 14.901,22 sul capitolo 11635 del bilancio 2022.
- di trasmettere al Consorzio Parco Agricolo Nord Est il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del

presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n XI/294.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura.

DECRETA

1. di approvare il progetto «Miglioramento degli habitat per la Chiroterofauna all'interno del Parco Agricolo Nord Est», presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est per la linea di intervento Chiroterofauna, che prevede una spesa complessiva di euro 24.835,37, totalmente a carico del bilancio regionale;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO PARCO AGRICO- LO NORD EST	966257	9.05.203.11635	9.934,15	14.901,22	0,00

3. di trasmettere al Consorzio Parco Agricolo Nord Est il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 20 gennaio 2021 - n. 406

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Intervento di eradicazione di persicaria filiformis lungo sentieri all'interno del Parco P.A.N.E. in comune di Carnate» e impegno di euro 38.279,81

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020» (di seguito Progetto LIFE Gestire2020).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito Bando).

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a

favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta* spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta* spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di stornici e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodoti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida stornici;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020 e trovano copertura come segue:

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto *Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020* - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto *Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020* - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto *Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020*: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto *Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020* - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022.

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n.T1.2020.0052011 del 11 novembre 2020, è pervenuto il progetto «Intervento di eradicazione di *Persicaria filiformis* lungo sentieri all'interno del parco P.A.N.E. in comune di Carnate» presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano per la linea d'intervento 2.Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 38.279,81, totalmente a carico del bilancio regionale;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 18 novembre 2020 (prot. regionale n.T1.2020.0053444) sono state richieste al Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 25 novembre 2020 (prot. regionale n.T1.2020.0055315 del 26 novembre 2020).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando.

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- a) 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- b) 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022.

Verificato che i 38.279,81 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Intervento di eradicazione di *Persicaria filiformis* lungo sentieri all'interno del parco P.A.N.E. in comune di Carnate», trovano copertura sul capitolo 9.05.104.13875 come segue:

- euro 15.311,92 sul bilancio 2021;
- euro 22.967,89 sul bilancio 2022.

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Intervento di eradicazione di *Persicaria filiformis* lungo sentieri all'interno del parco P.A.N.E. in comune di Carnate», presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano per la linea d'intervento 2.Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 38.279,81, totalmente a carico del bilancio regionale;
- di impegnare sul capitolo 9.05.104.13875 la somma complessiva di euro 38.279,81 come segue:
 - euro 15.311,92 sul bilancio 2021;
 - euro 22.967,89 sul bilancio 2022;
- di trasmettere al Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n XI/294.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura

DECRETA

1. di approvare il progetto «Intervento di eradicazione di *Persicaria filiformis* lungo sentieri all'interno del parco P.A.N.E. in comune di Carnate», presentato dal Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano per la linea d'intervento 2.Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 38.279,81, totalmente a carico del bilancio regionale;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST	966257	9.05.104.13875	15.311,92	22.967,89	0,00

3. di trasmettere al Consorzio Parco Agricolo Nord Est Milano il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 5 febbraio 2021 - n. 1264

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Rispristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del comune di Osio Sotto» e impegno di euro 15.000,00.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»).

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»).

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a

favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della *Trachemys scripta spp.*, in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (*Trachemys scripta spp.*) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per *Salamandra atra*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.514,21 (euro 1.026.112,22 di fondi regionali ed euro 1.051.401,99 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020 e trovano copertura come segue:

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.337 anno 2021; euro 636.745 anno 2022.

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2020.0056019 del 30 novembre 2020, è pervenuto il progetto «Ripristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del Comune Osio Sotto (BG)» presentato dal Comune di Osio Sotto per la linea d'intervento n. 5 del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità» a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 17 dicembre 2020 (prot. regionale n. T1.2020.0061791) sono state richieste al Comune di Osio Sotto (BG) integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 29 dicembre 2020 (prot. regionale n. T1.2020.0064702).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Osio Sotto (BG) la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 15.000,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Ripristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del Comune Osio Sotto (BG)», trovano copertura come segue:

- euro 6.000,00 sul capitolo 9.05.104.13875 del bilancio 2021,
- euro 9.000,00 sul capitolo 9.05.104.13875 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Ripristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del Comune Osio Sotto (BG)», presentato dal Comune di Osio Sotto, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale;
- di trasmettere a Comune di Osio Sotto (BG) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di impegnare sul capitolo 9.05.104.13875 la somma complessiva di euro 15.000,00 come segue:
 - euro 6.000,00 sul bilancio 2021,
 - euro 9.000,00 sul bilancio 2022;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 20 giugno 2018, n. XI/294.

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso.

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare il progetto «Ripristino della funzionalità idraulica ed ecologica di un'area umida di proprietà del Comune Osio Sotto (BG)», presentato dal Comune di Osio Sotto (BG) che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00, totalmente a carico del bilancio regionale;

2. di trasmettere al Comune di Osio Sotto (BG) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI OSIO SOTTO	10157	9.05.104.13875	6.000,00	9.000,00	0,00

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Stefano Antonini

D.d.s. 8 febbraio 2021 - n. 1322**Bando Rinnova Autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventottesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate successivamente alla concessione del contributo**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» ed in particolare gli artt. 13 e 14 c. 3 che stabiliscono, rispettivamente, che Regione Lombardia può stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e individuare forme incentivanti a sostegno di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combustibili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'accordo di programma tra Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria, sottoscritto in data 21 dicembre 2011, in attuazione del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2006;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. del 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
- il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con d.g.r. del 11 settembre 2013 n. X/593 e successivamente aggiornato con d.g.r. del 2 agosto 2018 n. XI/449 che prevede misure di incentivazione per il rinnovo dei veicoli in accompagnamento alle misure di limitazione alla circolazione;
- la d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 con cui è stata approvata la misura di incentivazione per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia definendone i criteri;
- la d.g.r. n. 2157 del 23 settembre 2019 con cui sono stati modificati i criteri relativi alla misura di incentivazione approvata con la sopraindicata d.g.r. 2090/2019 introducendo ulteriori specifiche per consentire una maggiore chiarezza attuativa e garantire un più agevole accesso alla misura di incentivazione;
- il decreto n. 13942 del 1 ottobre 2019 che, in attuazione delle sopra richiamate delibere 2090/2019 e 2157/2019, ha disposto l'approvazione del Bando denominato: «Rinnova Autovetture» - Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia;
- la d.g.r. n. 2520 del 26 Novembre 2019 con cui sono state modificate le modalità di concessione dei contributi previste dalle dd.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019 e n. 2157 del 23 settembre 2019;
- il decreto n. 17106 del 26 novembre 2019 che ha dato attuazione alla d.g.r. 2050/2019 modificando le modalità di concessione e ha disposto la chiusura anticipata alle ore 23:59 del 29 novembre 2019 del bando «Rinnova autovetture», approvato con decreto 13942 del 01 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 che ha destinato al finanziamento della presente misura sul bilancio 2020, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista sul bilancio 2020 dalla d.g.r. n. 2090 del 31 luglio 2019, risorse pari euro 6.000.000,00 derivanti dall'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità dell'aria - sottoscritto in data 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- le risorse inizialmente stanziati per la realizzazione della misura di incentivazione, pari complessivamente a € 18.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2019 e € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.6848 del bilancio 2020, erano state allocate con variazione di bilancio, come previsto dalla richiamata delibera 31 luglio 2019 n. XI/2090, su idoneo capitolo di spesa avente medesimi missione e programma e risultavano così ripartite:
 - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa

9.08.203.13895 del bilancio 2019;

- € 13.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

- la d.g.r. n. 2971 del 23 marzo 2020 ha disposto di destinare euro 6.000.000,00, stanziati a valere sul capitolo 9.08.203.10474 del bilancio 2020, a copertura della misura di incentivazione, in sostituzione della dotazione inizialmente prevista a valere sul capitolo di spesa 9.08.203.13895 del bilancio 2020;

Richiamati i seguenti atti con i quali è stata disposta la concessione e il contestuale impegno dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 15 ottobre 2019 al 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato:

- decreto n. 18676 del 18 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18788 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18804 del 19 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'ottavo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 18996 del 20 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori dell'undicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19094 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del tredicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 19111 del 23 dicembre 2019 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del quattordicesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 1826 del 14 febbraio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del diciassettesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 3024 del 6 marzo 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del ventiseiesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5337 del 5 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, rettifica degli esiti istruttori del trentaduesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;
- decreto n. 5463 del 7 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori del trentatreesimo lotto delle domande pervenute dal 15 ottobre 2019 alla data del 15 novembre 2019, termine di chiusura della ottava finestra temporale.»;

Richiamati altresì:

- il decreto n. 5953 del 19 maggio 2020 «bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale», con il quale è stata disposta, tra l'altro, la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 16 al 22 novembre 2019, termine di chiusura della nona finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 5984 e 5985 del 19 maggio 2020 rinviando la liquidazione a

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

- il decreto n. 8105 del 8 luglio 2020 «Bando rinnova autovetture, approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute dal 23 al 29 novembre 2019, termine di chiusura della decima finestra temporale» con il quale è stata disposta, tra l'altro, la concessione dei contributi relativi alle prenotazioni di acquisto di autovetture elettriche pure pervenute dal 23 al 29 novembre 2019, termine di chiusura della decima finestra temporale, assegnando il relativo punteggio di sostenibilità ambientale e le cui registrazioni contabili di impegno sono state disposte con separati decreti n. 8150, 8151, 8153 e 8174 del 08 luglio 2020 rinviando la liquidazione a successivi provvedimenti conseguenti la rendicontazione dell'acquisto effettuato;

Dato atto che:

- il punto «C.4.a Adempimenti post concessione» del bando «Rinnova Autovetture» prevede l'obbligo, per le domande di accesso al contributo per l'acquisto di autovetture elettriche pure che abbiano presentato in fase di richiesta solo la copia del contratto dell'avvenuto acquisto, di inserire a sistema la targa di immatricolazione a seguito della consegna del veicolo entro 180 giorni dalla data di concessione del contributo;
- il decreto n. 4613 del 16 aprile 2020 ha disposto il differimento del termine di 180 giorni, previsto dal paragrafo C.4.a del bando, individuando il nuovo termine di 300 giorni dalla data di concessione del contributo;

Considerato che a seguito dell'inserimento del numero di targa, si chiude la fase di rendicontazione che consente di portare a termine la fase di istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti richiesti, compresa la verifica dell'avvenuta radiazione del veicolo inquinante;

Ritenuto di procedere per lotti all'approvazione dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l'istruttoria del ventottesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» e di conseguenza risulta decaduta dal contributo regionale n. 1 domanda indicata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con indicazione delle motivazioni del mancato accoglimento;

Ritenuto di dichiarare la decadenza dal contributo concesso della domanda indicata in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

Visto l'art. 103 del decreto 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dall'art. 37 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'art. 2 della l. n. 241/1990, dell'art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. C.3 del Bando «Rinnova Autovetture»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell'aria»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti altresì:

- la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROV-

VEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l'incarico di dirigente della struttura Aria che ha la competenza dell'adozione del presente atto;

- la legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale»;
- la legge regionale del 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di dichiarare la decadenza dal contributo concesso della domanda indicata nell'allegato 1, contenente gli esiti dell'istruttoria del ventottesimo lotto delle rendicontazioni relative all'acquisto di auto elettriche pure presentate dai beneficiari successivamente alla concessione del contributo nell'ambito del bando «Rinnova Autovetture» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

2. di ridurre, a seguito delle decadenze dal contributo concesso disposta con il presente atto, l'impegno indicato nella tabella seguente:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022	Modifica ANNO 2023
9.08.203.13895	2020	1193	0	-8.000,00	0,00	0,00

3. di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento al soggetto destinatario;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato parte integrante e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione indicato in allegato 1, e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Matteo Lazzarini

_____ • _____

AII. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE
ESITI ISTRUTTORI DEL VENTOTTESIMO LOTTO DELLE RENDICONTAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE PURE
PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - RENDICONTAZIONI NON AMMESSE, DECADENZA DAL
CONTRIBUTO CONCESSO

N.	Codice beneficiario	ID domanda	Numero decreto di concessione	Data decreto di concessione	Data invio Rendicontazione	Numero protocollo Rendicontazione	Cognome	Nome	Motivazione inammissibilità
1	991732	1595791	Decreto 1826	14/02/2020	Non inviata		BARATELLA	ALBERTO	l'acquisto non è stato rendicontato entro i termini

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 637 del 26 gennaio 2021

Ordinanza n. 626 del 4 dicembre 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Recupero edificio comunale di via Ferri n. 100 nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po» - ID CS85.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Richiamati i commi da 369 a 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», con cui è stato disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate quindi le proprie precedenti Ordinanze:

- 12 giugno 2015, n. 110, con cui il Commissario Delegato ha provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- 7 giugno 2016, n. 225, che individua 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 147/2013 ed approva le «Linee guida per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;
- 13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i Piani Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base dell'ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente ordinanza 29 novembre 2017 n. 359, con la quale:

- sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, approvati con l'ordinanza n. 328, nel seguente modo:
 - l'allegato A «interventi su beni pubblici»;
 - l'allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»;
 - l'allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 - l'allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per la realizzazione degli interventi sopracitati;
- è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47, come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2017 n. 139, le modalità per l'approvazione e la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui all'Allegato «A»;
- è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», definendone i compiti;
- si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni anno ed a partire dall'anno 2018, lo stato di avanzamento della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Ricordato inoltre che, con ordinanza n. 339 del 1° agosto 2017, poi sostituita dall'ordinanza n. 359 del 29 novembre 2017, è stata confermata ai Comuni beneficiari l'anticipazione forfetaria, pari al 5% dell'importo del contributo provvisoriamente assegnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune di San Benedetto Po, l'importo complessivo di € 140.000,00.

Vista da ultimo l'ordinanza 4 dicembre 2020 n. 626, inerente agli «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture - 2° aggiornamento 2020», con cui il Commissario Delegato:

- ha approvato gli avanzamenti operativi mediante l'approvazione dei seguenti allegati:
 - Allegato A) Interventi finanziati;
 - Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - Allegato C) Interventi archiviati;
 - Allegato D) Interventi conclusi;
- ha rideterminato l'assegnazione favore del Comune di San

benedetto Po per la realizzazione dell'intero piano organico in € 2.244.674,28.

Richiamato, nello specifico, il fatto che con la sopra citata Ordinanza n. 626 è stata data copertura finanziaria alla linea di intervento relativa alla rifunzionalizzazione dei centri storici, per complessivi € 43.200.000,00, nel seguente modo:

- quanto a € 30.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n. 706;
- quanto a € 9.200.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n. 7452;
- quanto a € 4.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016», capitolo di spesa n. 7452;
- ed è stato altresì determinato che residuano € 3.345.490,90, direttamente utilizzabili per lievi adeguamenti del contributo concesso, su disposizione del Soggetto Attuatore e nell'eventualità di incrementi di costi degli interventi proposti da parte dei Comuni nell'attuazione dei rispettivi Piani Organici.

Dato atto inoltre che, per l'intervento in oggetto, inserito in allegato B1) Progetti Pubblici della sopra citata ordinanza n. 626 con specifico ID n. CS 85, era previsto un importo di spesa pari ad € 900.000,00.

Richiamati i seguenti fatti:

- il progetto è stato inizialmente inserito nel Piano di rivitalizzazione dei centri storici del Comune di San Benedetto Po con una previsione di spesa stimata in € 600.000,00;
- l'intervento è stato più volte oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico: nella seduta del 17 aprile 2019 è stata valutata la proposta progettuale presentata a febbraio 2019 di importo complessivo di €900.000,00, venendo fortemente ridimensionato ai soli interventi di adeguamento sismico ed il ripristino del preesistente; nella seduta del 9 luglio 2020 è stata valutata la nuova documentazione, rivista sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico precedente e di approfondimenti specifici intervenuti nel tempo, che presentava un costo complessivo pari ad € 700.000,00, di cui il Comitato ha chiesto una valutazione globale dell'edificio che evidenzi il raggiungimento di un livello di sicurezza in accordo con quanto indicato dalle NTC 2018 (pari all'80%);
- in data 8 gennaio 2021 il Comune di San Benedetto Po, con nota acquisita agli atti con prot. n. C1.2021.16 del 8 gennaio 2021, ha presentato, alla luce di quanto sopra, il progetto esecutivo dell'importo di € 1.050.000,00, che prevede la rifunzionalizzazione dell'intero edificio trasformandolo da casa e magazzino idraulico a sede comunale della protezione civile, in completamento di un primo stralcio già eseguito e finanziato, prevedendo il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 100% del livello di sicurezza di un edificio di nuova realizzazione sia sulla ex casa, che sul magazzino, in accordo con quanto indicato dalle NTC 2018; l'assenza di tutte le lavorazioni di cui i locali magazzini erano sprovvisti al momento del sisma, sia edili che di finitura che connesse ad una previsione di utilizzo come spazio ad uso pubblico, non più previsto;
- la Struttura Commissariale, sulla base della documentazione pervenuta agli atti, ha valutato il progetto come congruo con le finalità dei fondi per la ricostruzione, ed ha ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 791.629,07	€ 791.629,07
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 79.162,91	€ 79.162,91

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 47.718,97		€ 47.718,97
IVA 4% - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 1.908,76		€ 1.908,76
SPESE TECNICHE IVA COMP.	€ 81.745,74		€ 79.162,91
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 47.834,55		€ 47.834,55
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 1.050.000,00	(A)	€ 1.047.417,16
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO		(B)	
COFINANZIAMENTO		(C)	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO		(D)	€ 1.047.417,16

che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 1.047.417,16.

Dato atto che il progetto è stato valutato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 19 gennaio 2021, ottenendo il parere favorevole.

Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento del progetto esecutivo presentato dal Comune di San Benedetto Po inerente al «recupero edificio comunale di via ferri n. 100 nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po» - ID CS85, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 1.047.417,16.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Richiamato altresì il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Dato atto pertanto che, per l'intervento in oggetto, la spesa a carico del Commissario Delegato, ante gara d'appalto, è pari a € 1.047.417,16 e trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di Sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

1. di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune di San Benedetto Po ed inerente al «recupero edificio comunale di via ferri n. 100 nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po» - ID CS85, CUPD41E17000350001, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 1.047.417,16 come meglio dettagliato in premessa;

2. di imputare la somma di € 1.047.417,16 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706;

3. di inserire il presente intervento, avente ID CS85, in «allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 626, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'«allegato B: interventi in fase di progettazione - B1) Progetti Pubblici», entrambe parte integrante e sostanziale della stessa, nel seguente modo:

ID PROGETTO	COMUNE BENEFICIARIO	PROGETTO APPROVATO	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO	ATTI DI RIFERIMENTO
CS85	San Benedetto Po	recupero edificio comunale di via ferri n. 100 nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po	€1.047.417,16		

4. di trasmettere copia del presente atto al Comune di San Benedetto Po (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 638 del 26 gennaio 2021

Ordinanza n. 626 del 4 dicembre 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Rifacimento dei sottoservizi acquedotto, fognatura e infrastruttura stradale in via Alghieri/p.le Gramsci/via Trento Trieste in comune di Poggio Rusco» - ID CS47- nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune di Poggio Rusco (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Richiamati i commi da 369 a 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», con cui è stato disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni

ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate quindi le proprie precedenti Ordinanze:

- 12 giugno 2015, n. 110, con cui il Commissario Delegato ha provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- 7 giugno 2016, n. 225, che individua 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 147/2013 ed approva le «Linee guida per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;
- 13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i Piani Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Legge di Stabilità 2014», sulla base dell'ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente ordinanza 29 novembre 2017 n. 359, con la quale:

- sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, approvati con l'ordinanza n. 328, nel seguente modo:
 - l'allegato A «interventi su beni pubblici»;
 - l'allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»;
 - l'allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 - l'allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per la realizzazione degli interventi sopracitati;
- è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47, come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2017 n. 139, le modalità per l'approvazione e la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui all'Allegato «A»;
- è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», definendone i compiti;
- si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni anno ed a partire dall'anno 2018, lo stato di avanzamento della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Ricordato inoltre che, con ordinanza n. 339 del 1° agosto 2017, poi sostituita dall'ordinanza n. 359 del 29 novembre 2017, è stata confermata ai Comuni beneficiari l'anticipazione forfetaria, pari al 5% dell'importo del contributo provvisoriamente assegnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune di Poggio Rusco, l'importo complessivo di € 68.350,00.

Vista da ultimo l'ordinanza 4 dicembre 2020 n. 626 inerente agli «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture - 2° aggiornamento 2020», con cui il Commissario Delegato:

- ha approvato gli avanzamenti operativi mediante l'approvazione dei seguenti allegati:
 - Allegato A) Interventi finanziati;
 - Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - Allegato C) Interventi archiviati;
 - Allegato D) Interventi conclusi;
- ha rideterminato l'assegnazione in favore del Comune di Poggio Rusco per la realizzazione dell'intero piano organico

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

in € 3.300.127,29.

Dato atto inoltre che, per l'intervento in oggetto, inserito in allegato B1) Progetti Pubblici della sopra citata ordinanza n. 626 con specifico ID n. CS47, era previsto un importo di spesa pari ad € 680.000,00.

Richiamato, nello specifico, il fatto che con la sopra citata ordinanza n. 626 è stata data copertura finanziaria alla linea di intervento relativa alla rifunzionalizzazione dei centri storici, per complessivi € 43.200.000,00, nel seguente modo:

- quanto a € 30.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n.706;
- quanto a € 9.200.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n.7452;
- quanto a € 4.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016», capitolo di spesa n. 7452;
- ed è stato altresì determinato che residuano € 3.345.490,90, direttamente utilizzabili per lievi adeguamenti del contributo concesso, su disposizione del Soggetto Attuatore e nell'eventualità di incrementi di costi degli interventi proposti da parte dei Comuni nell'attuazione dei rispettivi Piani Organici.

Richiamati i seguenti fatti:

- il progetto è stato inizialmente inserito nel Piano di rivitalizzazione dei centri storici del Comune di Poggio Rusco con una previsione di spesa stimata in € 687.000,00;
- In data 6 agosto 2019 con nota n. 7647 il Comune di Poggio Rusco ha richiesto un parere di ammissibilità sul progetto definitivo trasmesso dell'importo di € 1.050.000,00;
- la Struttura Commissariale con nota n. 4066 del 30 settembre 2019 ha invitato il Comune a predisporre la documentazione progettuale necessaria per poter essere valutata, completandola con la perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, con cui si valuta l'entità percentuale del danno da sisma rispetto al danno dovuto ad obsolescenza;
- In data 2 dicembre 2020 è stata trasmessa la perizia firmata dall'ing. Carlo Fortini con cui dichiara che il danno da sisma incide per il 70% dei danni alla rete oggetto di intervento;
- In data 8 gennaio 2021 il Comune di Poggio Rusco ha trasmesso il progetto esecutivo per un costo complessivo pari ad € 1.050.000,00 che prevede, in generale, in ottemperanza alla normativa vigente, la sostituzione della fognatura mista esistente con linee separate di acque bianche e nere e la sostituzione dell'attuale tubazione dell'acquedotto con una nuova in polietilene;
- la Struttura Commissariale, sulla base della documentazione pervenuta agli atti, ha valutato il progetto come congruo con le finalità dei fondi per la ricostruzione, ed ha ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 784.971,04		€ 784.971,04
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 78.497,10		€ 78.497,10
IMPREVISTI CON IVA	€ 85.800,00		€ 78.497,10
SPESE TECNICHE CON IVA	€ 78.285,42		€ 78.285,42
FORNITURE A CARICO DI AIMAG CON IVA	€ 7.634,84		€ 7.634,84
INDAGINI CON IVA	€ 14.762,00		€ 14.762,00
ARROTONDAMENTI	€ 49,60		€ -

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 1.050.000,00	(A)	€ 1.042.647,50
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO		(B)	€ -
COFINANZIAMENTO		(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO (70% COME DA PERIZIA ASSEVERATA)		(D)	€ 729.853,25

che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 729.853,25, in quanto gli imprevisti sono stati ricondotti al 10% dei lavori e non sono stati riconosciuti gli arrotondamenti ed a tale importo è stata applicata la percentuale asseverata di danno da sisma, pari al 70% dell'importo ammesso.

Dato atto che il progetto è stato valutato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 19 gennaio 2021 ed ha ottenuto il parere favorevole.

Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento del progetto presentato dal Comune di Poggio Rusco inerente al «rifacimento dei sottoservizi acquedotto, fognatura e infrastruttura stradale in via Alighieri/ p.le Gramsci/via Trento Trieste in Comune di Poggio Rusco» - ID CS47, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 729.853,25.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

- 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Richiamato altresì il Decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Dato atto pertanto che, per l'intervento in oggetto, la spesa a carico del Commissario Delegato, ante gara d'appalto, è pari a € 729.853,25 e trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di Sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune di Poggio Rusco inerente al «rifacimento dei sottoservizi acquedotto, fognatura e infrastruttura stradale in via Alighieri/ p.le Gramsci/via Trento Trieste in Comune di Poggio Rusco» - ID CS47, CUP E99J18000330002 con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad €729.853,25., come meglio dettagliato in premessa;

2. di imputare la somma di €729.853,25 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706;

3. di inserire il presente intervento, avente ID CS47, in «allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 626, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'«allegato B: interventi in fase di progettazione - B1) Progetti Pubblici», entrambe parte integrante e sostanziale della stessa, nel seguente modo:

ID PROGETTO	COMUNE BENEFICIARIO	PROGETTO APPROVATO	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO	ATTI DI RIFERIMENTO
CS47	Poggio Rusco	rifacimento dei sottoservizi acquedotto, fognatura e infrastruttura stradale in via Alighieri/ p.le Gramsci/via Trento Trieste in Comune di Poggio Rusco	€729.853,25		

4. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Poggio Rusco (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 639 del 26 gennaio 2021

Ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020 - Messa in sicurezza dell'oratorio di Santa Margherita in località Campione di Bagnolo San Vito (MN)» - ID BAC1 - approvazione della perizia di variante e ridefinizione in aumento del contributo a carico del commissario delegato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis).

Visto l'art. 10, comma 15 ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6 sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate

- l'ordinanza n. 533 del 13 gennaio 2020 con cui il Commissario Delegato ha approvato il finanziamento del progetto relativo alla «messa in sicurezza dell'oratorio di Santa Mar-

gherita, Frazione di Campione, Bagnolo San Vito (MN) - BAC ID01, ed ha stabilito in € 187.229,58 il contributo provvisorio complessivo a carico del Commissario stesso;

- l'ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020 con cui il Commissario Delegato ha preso atto degli avanzamenti ed approvato l'aggiornamento n. 5, al 10 marzo 2020, della linea di intervento inerente ai «beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano essere ancora danneggiati», tra cui l'Ordinanza n. 533 di cui sopra.

Visto quindi il successivo decreto n. 159 del 23 ottobre 2020 con cui il Soggetto Attuatore ha approvato il nuovo quadro economico, determinato dopo il ribasso d'asta, ed ha determinato il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 176.994,19 alla luce del seguente quadro economico ammissibile:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 123.421,52
oneri covid	€ 9.701,41
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 13.312,29
INDAGINE GEOLOGICA CON IVA	€ 2.093,63
IMPREVISTI CON IVA 10%	€ 14.242,78
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 14.222,55
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 176.994,19
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 176.994,19

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2021.14 del 11 gennaio 2021, con cui il Professionista incaricato Arch. Nicola Panzani segnala che in fase di esecuzione lavori sono state riscontrate, per alcuni elementi del fabbricato, condizioni ben peggiori rispetto a quanto valutato inizialmente, rendendo necessari ulteriori interventi di messa in sicurezza relativi agli elementi più in sofferenza dal punto di vista statico, di cui allega la documentazione tecnico-economica, e ne chiede l'approvazione ed il finanziamento.

Richiamato quindi il punto 7 del decreto del Soggetto Attuatore n. 119/2020, con cui si disciplinano le «Varianti di progetto», che prevede: «Le varianti sono ammesse a contributo solo se necessarie, derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili per il beneficiario, o da sopravvenute prescrizioni da parte di Autorità ed Enti preposti alla tutela degli interessi rilevanti, e sempre sino alla concorrenza dell'importo degli imprevisi di quadro economico. Tale importo (iva compresa) non può superare il 10% dell'importo dei lavori (al netto di iva).

Ove le lavorazioni aggiuntive previste in variante, superino il 10% degli imprevisi definiti nel quadro economico aggiornato dopo il ribasso di gara, la perizia di variante verrà esaminata dal CTS che ne valuterà l'ammissibilità tecnico-economica.

Nel caso di perizie di variante, deve essere trasmessa la documentazione di perizia di variante unitamente ad una specifica dichiarazione, redatta da parte del Direttore Lavori, che attesti che la perizia di variante in via di realizzazione non incide sulla risposta sismica dell'edificio».

Dato atto che la documentazione sopra richiamata risulta completa in merito a:

- Autorizzazione della Soprintendenza competente;
- dichiarazione dei direttori lavori che gli interventi non incidono sulla risposta sismica dell'edificio così come valutato in sede di CTS per l'intervento già autorizzato.

Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 19 gennaio 2021 ha espresso parere favorevole ed ha ritenuto finanziabile la perizia di variante inoltrata.

Valutato quindi che, a seguito della verifica della finanziabilità della perizia di variante presentata, sia possibile ammettere un nuovo quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA VARIANTE
LAVORI IN APPALTO	€ 123.421,52	€ 60.918,31	€ 184.339,83

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO	VARIANTE	QUADRO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA VARIANTE
oneri covid	€ 9.701,41		€ 9.701,41
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 13.312,29	€ 6.091,83	€ 19.404,12
INDAGINE GEOLOGICA CON IVA	€ 2.093,63		€ 2.093,63
IMPREVISTI CON IVA 10%	€ 14.242,78	€ 6.091,83	
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 14.222,55	€ 3.930,13	€ 18.152,68
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 176.994,19		€ 233.691,67
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO			
COFINANZIAMENTO			
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 176.994,19		€ 233.691,67

che comporta un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 233.691,67, ed un maggior onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 56.697,49.

Ricordato che, con l'ordinanza n. 488 del 14 maggio 2019 e l'Ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020, il Commissario Delegato ha elevato la copertura finanziaria riservata all'attuazione degli interventi individuati dalla presente linee di intervento, garantendo al contempo anche un margine di riserva oltre l'importo stimato nel seguente modo:

- quanto a € 33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'art.13 del d.l. n.78/2015, capitolo 7452;
- quanto a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'art.1, comma 444°, della Legge n. 208/2015, capitolo 7452.

Ricordato inoltre che, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 533 sopra richiamata, il presente intervento trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452.

Verificata l'ulteriore disponibilità finanziaria per € 56.697,49 e per complessivi € 233.691,67 per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente atto a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Richiamato altresì il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-

sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico per l'intervento «messa in sicurezza dell'oratorio di Santa Margherita in località Campione di Bagnolo San Vito (MN)» - ID BAC1 - CUP J61F18000040001, emerso dopo la perizia di variante, come segue:

	QUADRO ECONOMICO DOPO LA VARIANTE
LAVORI IN APPALTO	€ 184.339,83
oneri covid	€ 9.701,41
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 19.404,12
INDAGINE GEOLOGICA CON IVA	€ 2.093,63
IMPREVISTI CON IVA 10%	
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 18.152,68
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 233.691,67
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 233.691,67

2. di determinare pertanto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 233.691,67, ed un maggior onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 56.697,49;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n.208/2015, capitolo 7452;

4. che la presente ordinanza integri, limitatamente agli importi previsti dai precedenti punto 1 e punto 2, quanto approvato nel decreto del Soggetto Attuatore con Decreto n. 159 del 23 ottobre 2020;

5. di trasmettere il presente atto ai Beneficiari per il tramite del Direttore Lavori Arch. Nicola Panzani, nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 640 del 26 gennaio 2021

Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466 - finanziamento del progetto «Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al cimitero di Borgocarbonara sul Po» presentato dal comune di Borgocarbonara - ID AP_PUB_29.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto, tra l'altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell'ambito della ricognizione di cui all'Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili pubblici.

Viste le ordinanze Commissariali:

- 1° agosto 2018, n. 411, con la quale si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione,

il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che fossero stati oggetto di segnalazione nell'ambito del succitato processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;

- 21 febbraio 2019, n. 466, con la quale si prendeva atto dell'esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara e denominato «Complesso Cimiteriale del capoluogo»;
- 4 dicembre 2020, n. 627, con la quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in «Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione» l'intervento «Complesso Cimiteriale del capoluogo», identificato con AP_PUB_29, per un importo stimato pari a € 194.000,00.

Preso atto del progetto esecutivo presentato dal Comune stesso in data 30 dicembre 2020 e riscontrato al protocollo della Struttura Commissariale al n. C1.2020.0004427.

Preso atto che trattasi di manufatto sottoposto a tutela Mibact che in data 28 ottobre 2020 ha autorizzato le lavorazioni proposte con limitate prescrizioni.

Preso atto infine che il progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara è stato valutato positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 19 gennaio 2021.

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dalla Struttura Commissariale, in forza delle quali è stato ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 177.306,35		€ 177.306,35
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 17.730,64		€ 17.730,64
INDAGINI PRELIEVI E PROVE IVA COMPRESA	€ 3.000,00		€ 3.000,00
IMPREVISTI IVA COMPRESA	€ 17.730,64		€ 17.730,64
SPESE TECNICHE	€ 17.730,64		€ 17.730,64
IVA SPESE TECNICHE	€ 3.429,05		€ -
SPESE DI PUBBLICITA' IVA COMPRESA	€ 2.000,00		€ 2.000,00
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IVA COMP.	€ 1.000,00		€ -
ARROTONDAMENTI	€ 1.072,68		€ -
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 241.000,00	(A)	€ 235.498,27
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	(D)	€ 235.498,27

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 235.498,27, inferiore a quello proposto, in quanto le spese tecniche vengono ricondotte nei limiti del 10% dell'importo da porre a base di gara, né vengono altresì ammesse sia la quota di arrotondamento che la spesa inerente al collaudo statico in quanto esuberanti il limite delle spese tecniche.

Richiamata la propria precedente ordinanza 21 febbraio 2019, n. 466, ed in particolare il punto 5. del dispositivo, con il quale si riservano € 23.450.000,00 per l'attuazione degli interventi approvati con la medesima ordinanza, fra i quali quello in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa San-

dra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Borgocarbonara per la realizzazione del progetto denominato «*Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al Cimitero di Borgofranco sul Po*» (identificativo AP_PUB_29) un contributo provvisorio pari ad € 235.498,27, importo che trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestata al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sugli stanziamenti derivanti dal succitato mutuo C.d.P. s.p.a. in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n.205, cap.n. 7777.

Dato atto che il CUP riferito al complessivo intervento che è stato utilizzato per la rintracciabilità di tutta la documentazione contabile e nelle comunicazioni intercorrenti con la Struttura Commissariale è il seguente: J44B18000040001.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «*Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012*»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n.119 che approva, da ultimo, le «*Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di assegnare al progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara relativo all'intervento denominato «*Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al Cimitero di Borgofranco sul Po*» (identificativo AP_PUB_29) un contributo complessivo di € 235.498,27;

2. di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui *Fondi* accreditati in forza della sottoscrizione con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. del più volte citato mutuo stipulato ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777;

3. di incaricare il *Soggetto Attuatore* di procedere all'erogazione del contributo una volta trasmessa la prevista rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario e ravvisatane la regolarità;

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgocarbonara, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 641 del 26 gennaio 2021

Ordinanza commissariale 21 febbraio 2019, n. 466 - finanziamento del progetto «Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al cimitero di Bonizzo» presentato dal comune di Borgocarbonara - ID AP_PUB_32

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto, tra l'altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell'ambito della ricognizione di cui all'Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili pubblici.

Viste le ordinanze Commissariali:

- 1° agosto 2018, n. 411, con la quale si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e

modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che fossero stati oggetto di segnalazione nell'ambito del succitato processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;

- 21 febbraio 2019, n. 466, con la quale si prendeva atto dell'esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara e denominato «Cimitero Bonizzo»;
- 4 dicembre 2020, n. 627, con la quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui all'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in «Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione» l'intervento «Cimitero Bonizzo», identificato con AP_PUB_32, per un importo stimato pari a € 131.000,00.

Preso atto del progetto esecutivo presentato dal Comune stesso in data 30 dicembre 2020 e riscontrato al protocollo della Struttura Commissariale al n. C1.2020.0004428.

Preso atto che trattasi di manufatto sottoposto a tutela Mibact che in data 28 ottobre 2020 ha autorizzato l'intervento proposto con alcune prescrizioni attinenti le specifiche lavorazioni.

Preso atto infine che il progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara è stato valutato positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 19 gennaio 2021.

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dalla Struttura Commissariale, in forza delle quali è stato ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 114.606,54		€ 114.606,54
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 11.460,65		€ 11.460,65
INDAGINE STRATIGRAFICA IVA COMPRESA	€ 3.000,00		€ 3.000,00
IMPREVISTI IVA COMPRESA	€ 11.460,65		€ 11.460,65
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 14.068,89		€ 11.460,65
SPESE DI GARA E PUBBLICITA' IVA COMPRESA	€ 1.500,00		€ 1.500,00
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IVA COMP.	€ 1.000,00		€ -
ARROTONDAMENTI	€ 903,27		€ -
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 158.000,00	(A)	€ 153.488,50
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	(D)	€ 153.488,50

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 153.488,50, inferiore a quello proposto, in quanto le spese tecniche vengono ricondotte nei limiti del 10% dell'importo da porre a base di gara, né vengono altresì ammesse sia la quota di arrotondamento che la spesa inerente al collaudo statico in quanto esuberanti il limite delle spese tecniche.

Richiamata la propria precedente ordinanza 21 febbraio 2019, n. 466, ed in particolare il punto 5. del dispositivo, con il quale si riservano € 23.450.000,00 per l'attuazione degli interventi approvati con la medesima ordinanza, fra i quali quello in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Borgocarbonara per la realizzazione del progetto denominato «*Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al Cimitero di Bonizzo*» (identificativo AP_PUB_32) un contributo provvisorio pari ad € 153.488,50, importo che trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestata al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sugli stanziamenti derivanti dal succitato mutuo C.d.P. s.p.a. in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cap. n. 7777.

Dato atto che il CUP riferito al complessivo intervento che è stato utilizzato per la rintracciabilità di tutta la documentazione contabile e nelle comunicazioni intercorrenti con la Struttura Commissariale è il seguente: J44B18000050001.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «*Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012*»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n.119 che approva, da ultimo, le «*Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di assegnare al progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara relativo all'intervento denominato «*Interventi di riparazione e ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 relativo al Cimitero di Bonizzo*» (identificativo AP_PUB_32) un contributo complessivo di € 153.488,50;

2. di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui *Fondi* accreditati in forza della sottoscrizione con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. del più volte citato mutuo stipulato ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718°, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777;

3. di incaricare il *Soggetto Attuatore* di procedere all'erogazione del contributo una volta trasmessa la prevista rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario e ravvisata la regolarità;

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgocarbonara, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 642 del 26 gennaio 2021

Presa d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbono effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» ed in particolare l'articolo 6-sexies «*Assunzioni di personale*» e sue s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state meglio disciplinate regole e termini per provvedere all'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi istituzionali coinvolti con la ricostruzione.

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «*Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Richiamato il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale - fra l'altro - ha disposto all'art. 14, comma 9°, che il termine di cui al comma 3°

dell'articolo 6-sexies del più volte citato d.l. n. 43/2013 sia prorogato al 31 dicembre 2020.

Visto in particolare il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», con il quale all'articolo 57, comma 12°, si prescrive che «*le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114*».

Visto altresì il successivo comma 13°, del medesimo articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, il quale recita che: «*Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) le parole «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*al 31 dicembre 2021*»;
- b) le parole «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021*».

A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Preso atto del fatto che il combinato disposto dei succitati commi 12° e 13°, dell'articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, autorizza:

- il prolungamento a tutto l'anno 2021 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancita dal citato articolo 3 bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.;
- stanziando all'uopo la somma di € 25.000.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 1.675.000,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- rinnovando per l'anno 2021 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il personale aggiuntivo suddetto, stanziando all'uopo € 300.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 20.100,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n. 55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n. 75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «*Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018*»;
- 13 febbraio 2019, n. 465 «*Presa d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti*

a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019»;

- 11 marzo 2019, n. 471 «Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020»;

Il Commissario delegato ha formalizzato la prevista intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere sismico» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione, nonché di poterne aumentare il numero stante il particolare momento di sovraccarico degli uffici tecnici comunali.

Dato atto del fatto che i Comuni terremotati di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica hanno stipulato fra loro e fatto pervenire al Commissario delegato per la prescritta adesione l'Accordo ex-articolo 15, della legge 241/1990, finalizzato alla destinazione di 46 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, con qualifiche di Istruttore direttivo tecnico o amministrativo, categoria D, posizione economica D1 e di Istruttore tecnico o amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i..

Considerato il fatto che i suddetti Sindaci, a fronte del carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi esistente ed al fine di poter continuare ad usufruire del personale già assunto ed appositamente formato nella materia, hanno chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio di poter stipulare ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015.

Preso atto del parere all'uopo espresso dal Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. DFP 0052815 P-4.17.1.7.4 del 12 ottobre 2016, nel quale si afferma che «non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustifichino l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione» contenuta nell'art. 19 del citato d.l. n. 81/2015 e che conseguentemente i Comuni in argomento possono stipulare «un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, ... presso la direzione territoriale de/lavoro competente per territorio».

Atteso il fatto che il Soggetto Attuatore ha già richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, in nome e per conto del Commissario delegato, l'erogazione delle somme spettanti ai sensi del citato articolo 57, commi 12° e 13°, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, rispettivamente con note 9 settembre 2020, protocollo n.C1.2020.0002850 e 11 gennaio 2021, protocollo n.C1.2021.0000031, senza aver ottenuto ad oggi alcuna risposta.

Preso atto del fatto che, al momento, è conseguentemente possibile aderire esclusivamente all'Accordo ex-articolo 15, della Legge 241/1990, trasmesso dai sindaci dei Comuni terremotati, senza però poter al contempo offrire la dovuta copertura finanziaria allo stesso, per difetto di trasferimento dei fondi stanziati dalla legge da parte del Bilancio dello Stato.

Dato atto altresì del fatto che, pur nelle more dell'erogazione delle risorse dedicate attesa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -, è comunque possibile, conoscendo l'entità delle somme di competenza, suddividere le stesse fra i diversi comuni e gruppi di comuni aderenti all'Accordo, così come già fatto nell'anno 2020, al fine di favorire, mediante lo strumento del budget finanziario predeterminato, l'autonoma selezione del personale anche attraverso l'accesso a diverse

forme di contratto flessibile, quale ad esempio il contratto di somministrazione di lavoro.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa a quanto stabilito nell'Accordo ex-articolo 15, della Legge 241/1990, finalizzato alla destinazione di 46 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, con qualifiche di Istruttore direttivo tecnico o amministrativo, categoria D, posizione economica D1 e di Istruttore tecnico o amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i., sottoscritto dai Sindaci dei Comuni terremotati di: Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica ed allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Ritenuto altresì di dover suddividere fra i diversi comuni e gruppi di comuni aderenti, sulla scorta di quanto stipulato dagli stessi Sindaci con il succitato Accordo, le risorse stanziata dalla legge e di cui si attende il trasferimento, al fine di favorire, mediante lo strumento del budget finanziario predeterminato, la selezione di personale anche attraverso l'accesso a diverse forme di contratto flessibile, quale ad esempio il contratto di somministrazione di lavoro, nel seguente modo:

Comuni Singoli o Associati	Risorse disponibili per l'Anno 2021
Moglia (10 operatori)	€ 364.130,43
Gonzaga (8 operatori)	€ 291.304,35
Quistello (7 operatori)	€ 254.891,30
San Benedetto Po (3 operatori)	€ 109.239,13
Pegognaga e Motteggiana (4 operatori)	€ 145.652,17
Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (7 operatori)	€ 254.891,30
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia (7 operatori)	€ 254.891,30
TOTALE:	€ 1.675.000,00

garantendo, se del caso, la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei Comuni che non fossero riusciti a rispettare il budget di spesa loro assegnato nell'annualità di competenza e sempre nei limiti complessivi dello stanziamento garantito dalla legge.

Ritenuto infine di dover incaricare il Soggetto Attuatore della gestione dei rimborsi, quando questo sarà possibile, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesimo e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 46 risorse di personale aggiuntivo.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa al nuovo Accordo ex-articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato da 14 Comuni del cosiddetto «cratere sismico», in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla destinazione di 46 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, con qualifiche di Istruttore direttivo tecnico o amministrativo, categoria D, posizione economica D1 e di Istruttore tecnico o amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n.113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012 e s.m.i., allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di fissare, in armonia con le disposizioni normative di cui all'articolo 57, commi 12° e 13°, quali limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili per l'anno 2021 in favore dei

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Comuni per il futuro rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli *Uffici Tecnici Comunali* interessati per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, i seguenti:

- quanto a complessivi € 1.675.000,00 per il rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 46 risorse di personale aggiuntivo, secondo il seguente riparto economico:

Comuni Singoli o Associati	Risorse disponibili per l'Anno 2021
Moglia (10 operatori)	€ 364.130,43
Gonzaga (8 operatori)	€ 291.304,35
Quistello (7 operatori)	€ 254.891,30
San Benedetto Po (3 operatori)	€ 109.239,13
Pegognaga e Motteggiana (4 operatori)	€ 145.652,17
Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (7 operatori)	€ 254.891,30
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Quingentale, Schivenoglia (7 operatori)	€ 254.891,30
TOTALE:	€ 1.675.000,00

- uanto a € 20.100,00 per il rimborso ai Comuni degli eventuali oneri per lavoro straordinario, da autorizzarsi preventivamente e previa richiesta scritta al Soggetto Attuatore;

3. di rinviare a successivo provvedimento, una volta ricevute le risorse finalizzate spettanti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -, la copertura finanziaria delle spese di cui trattasi nel presente atto;

4. di incaricare il *Soggetto Attuatore*, in attesa della definizione degli aspetti economici finalizzati alla copertura delle spese di cui trattasi, della raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 46 risorse di personale aggiuntivo;

5. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

— • —

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la definizione della destinazione di 46 posizioni a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D posizione economica D1 e istruttore tecnico e amministrativo categoria C posizione economica C1 di cui al comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 e ai commi 8 e 9 dell'art. 3-bis del DL 95/2012 e s.m.i., in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del DL 74/2012 e all'articolo 114 del DL 104/2020.

TRA

- Comune di Borgo Mantovano (ex Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere), rappresentato da Alberto Borsari in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **213** del **22/12/2020**;
- Comune di Gonzaga, rappresentato da Elisabetta Galeotti in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **147** del **16/12/2020**;
- Comune di Magnacavallo, rappresentato da Arnaldo Marchetti in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **79** del **22/12/2020**;
- Comune di Moglia, rappresentato da Simona Maretta in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **112** del **17/12/2020**;
- Comune di Motteggiana, rappresentato da Stefano Pellicciardi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **80** del **22/12/2020**;
- Comune di Pegognaga, rappresentato da Matteo Zilocchi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **133** del **18/12/2020**;
- Comune di Poggio Rusco, rappresentato da Fabio Zacchi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **150** del **17/12/2020**;
- Comune di Quingentole, rappresentato da Luca Perlari in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **86** del **19/12/2020**;
- Comune di Quistello, rappresentato da Luca Malavasi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **139** del **12/12/2020**;
- Comune di San Benedetto Po, rappresentato da Roberto Lasagna in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **152** del **14/12/2020**;
- Comune di San Giacomo delle Segnate, rappresentato da Giuseppe Brandani in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **85** del **15/12/2020**;
- Comune di San Giovanni del Dosso, rappresentato da Angela Zibordi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **84** del **15/12/2020**;
- Comune di Schivenoglia, rappresentato da Federica Stolfinati in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **64** del **15/12/2020**;
- Comune di Sermide e Felonica, rappresentato da Mirko Bortesi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di G. C. n. **144** del **18.12.2020**;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 - articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis;

- la legge 26 febbraio 2016 n. 21 di conversione, con modificazioni, del DL 210/2015 ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2018;
- successivamente, la legge 4 dicembre 2017 n. 172 di conversione, con modificazioni, del DL 16 ottobre 2017 n. 148 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2020;
- il comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012. Agli oneri derivanti dal citato comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al DL 74/2012;
- il successivo D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto all'art. 14 comma 9 che il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del citato D.L. n. 43/2013 sia prorogato al 31 dicembre 2020;
- il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012) è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 con l'articolo 15, comma 6, del D.L. 162/2019 convertito dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8;
- il comma 12 dell'art. 57 del DL n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021, precisando altresì che agli oneri derivanti dal suddetto comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 114 del citato D.L. n. 104/2020;

DATO ATTO CHE:

- fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L'accordo stabilisce che le risorse finanziarie, di cui all'art. 6-sexies del DL 43/2013 convertito in L. 71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Villa Poma (ora: Borgo Mantovano a seguito di fusione tra i Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere) sottoscrittori del presente accordo;
- con ordinanza del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 n. 499 del 19 luglio 2019, valutato che in numerosi Comuni fra quelli individuati dal D.L. 74/2012, D.L. 83/2012, D.L. 174/2012 e D.L. 113/2016 e rientranti nel perimetro di vigenza dello Stato di Emergenza post sismico l'opera di ricostruzione era conclusa, è stato rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 43°, secondo alinea, del D.L. 148/2017 il perimetro dei Comuni lombardi interessati dalla proroga dello Stato di Emergenza e della relativa normativa emergenziale afferente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 3-bis del DL 95/2012 l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012;
- successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 stabilisce un differente riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, individuando la quota di riparto del 6,7 % in favore della regione Lombardia;
- l'ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa così come stabilito dal comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012;

PRESO ATTO CHE:

gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo e l'attività di gestione dell'emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai Comuni l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento;

CONSIDERATO CHE:

i comuni sottoscrittori del presente accordo hanno stipulato una convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, individuando come comune capofila il Comune di Gonzaga

RITENUTO CHE:

tale convenzione rimandava a successivi accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione;

DATO ATTO CHE:

nel settembre 2013 sono state avviate dal Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila, per conto degli altri Comuni sottoscrittori del presente accordo, procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici – cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) e di istruttori direttivi amministrativi – cat. D posizione economia D1 (CCNL dipendenti enti locali);

PRESO ATTO CHE:

a seguito delle dimissioni di ulteriori Istruttori Direttivi Tecnici presso i Comune sottoscrittori e tenuto conto dell'esaurimento della graduatoria formata nel 2013, i Comuni interessati hanno provveduto ad indire selezione pubblica per la formazione di una nuova graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare alle pratiche Sisma, la cui graduatoria è stata pubblicata in data 22/04/2016, 19/05/2017 e 14/11/2017;

RISCONTRATO CHE

con nota protocollo 52815 P-4.17.1.7.4 del 12.10.2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica afferma che "non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustifichino l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione" contenuta nell'art.19 del DL 81/2015 la quale prevede la possibilità di stipulare, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dallo stesso articolo;

PRESO ATTO CHE

nonostante le numerose procedure di selezione del personale attivate dai Comuni interessati al fine di reperire dette risorse, la dotazione complessiva di personale integrativo assunto nei Comuni sottoscrittori del presente Accordo risulta sempre sottodimensionata a causa del costante turn-over degli assunti, i quali, trovando impieghi più stabili, lasciano l'impiego con contratto flessibile offerto dai Comuni terremotati ai sensi di legge

RISCONTRATO CHE

attraverso l'analisi della documentazione fornita da Struttura Commissariale sul numero di interventi di ricostruzione privata e pubblica alla data del 30/09/2020, i Sindaci sottoscrittori del presente Accordo hanno realizzato un monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale aggiuntivo necessario per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione;

CONSIDERATO CHE

in tale situazione, al fine di consentire una più rapida evasione degli adempimenti connessi alla ricostruzione pubblica e privata post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, risulta necessario modificare il precedente accordo sottoscritto tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa prevedendo una differente distribuzione del numero delle posizioni, consentendo la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile per posizioni di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione economica D1 e per posizioni di istruttore tecnico e istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1;

CONSIDERATO CHE

le attività cui dovranno essere destinate le risorse di personale assunte a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile sono principalmente quelle inerenti all'evasione di pratiche connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alla realizzazione di interventi di ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma;

VALUTATO CHE

si ritiene necessario prevedere efficaci criteri per l'attribuzione del personale e, quindi, delle risorse necessarie al loro finanziamento fra i Comuni sottoscrittori del presente accordo affinché essi siano in grado di affrontare differenti fabbisogni d'intervento correlati a differenziati effetti distruttivi prodotti dal sisma;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 consente il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione, con i

- seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2014; euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per l'anno 2016;
- l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-sexies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l'assegnazione del 92,3% delle risorse all'Emilia Romagna, il 6,7% alla Lombardia e l'1% al Veneto (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014);
 - in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato in ultimo dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a quanto disposto dall'art. 6-sexies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a euro 1.340.000,00 (unmilioneotrecentoquarantamila) per l'anno 2018 ed euro 1.840.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila) per l'anno 2019;
 - l'art. 1 comma 764 della legge 205/2017 dispone che il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni;
 - con l'ordinanza del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 n. 471 del 11/03/2019 si è provveduto, tra l'altro, a:
 1. fissare, in continuità con i propri precedenti atti ed in armonia con le disposizioni normative in materia, quali limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili in favore dei comuni per il rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici tecnici comunali per le attività di ricostruzione susseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 i seguenti:
 - fino ad un massimo di €. 1.340.000,00 per l'annualità 2018 e
 - fino ad un massimo di €. 1.840.000,00 per le annualità 2019 e 2020
 2. di provvedere all'integrazione del finanziamento della spesa, già fissata con la precedente Ordinanza n.465 e finalizzata alla remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato, con la somma complessiva di ulteriori € 1.840.000,00 e conseguentemente di riservare complessivi € 4.640.000,00 (quattromilioneisecentoquarantamila/00), per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la

- Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706;
- con il Decreto n. 26 del 29 gennaio 2020 il Soggetto Attuatore ha assegnato, ai Sindaci dei diversi "Gruppi di Comuni" aderenti all'Accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990 sottoscritto in data 27 novembre 2018 e sulla base della ripartizione in esso indicata, un ammontare di risorse finanziarie per l'anno 2020 utilizzabile per garantire ad ognuno di essi la massima flessibilità nella selezione del personale necessitante ai propri uffici per le attività connesse alla ricostruzione post-sisma;
 - nella recente seduta del Gruppo di Lavoro tecnico ristretto la Struttura Commissariale si è impegnata a:
 - o utilizzare, con le modalità e nei termini in cui saranno rese disponibili, le risorse finanziarie previste dal comma 12 dell'art. 57 del DL n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020, a copertura delle spese sostenute, dai Comuni sottoscrittori del presente Accordo, per le assunzioni con contratti a tempo determinato e anche altri contratti flessibili per l'annualità 2021 ai sensi del comma 12 dell'art. 57 del DL n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020 e del comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2016, n. 160. L'ammontare massimo di risorse finanziarie che potranno essere utilizzate è di euro 1.675.000,00 (unmilione seicentoseptantaconquemila/00), determinato applicando all'importo di euro 25.000.000 previsto dal comma 12 dell'art. 57 del DL 104/2020 l'aliquota del 6,7% di riparto a favore della Regione Lombardia prevista dal DPCM 12 febbraio 2014;
 - o soddisfare la richiesta formulata dai Sindaci provvedendo con apposito atto ad assegnare, ai Sindaci dei diversi "Gruppi di Comuni" aderenti al presente Accordo e sulla base della ripartizione in esso indicata, un ammontare di risorse finanziarie per l'anno 2021 utilizzabile per garantire ad ognuno di essi la massima flessibilità nella selezione del personale necessitante ai propri uffici per le attività connesse alla ricostruzione post-sisma, nel rispetto dell'ammontare massimo previsto dal citato comma 12 dell'art. 57 del DL 104/2020.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA I COMUNI DI

Borgo Mantovano (ex Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere), Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Felonica e Sermide.

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA

ART. 1 – Finalità, oggetto e durata

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda la quantificazione e i criteri di assegnazione delle 46 risorse di personale integrativo assunto, nei limiti dell'ammontare di risorse finanziarie assegnate con il succitato apposito provvedimento, con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile e le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo;
3. Il personale di cui al comma precedente sarà assunto dai singoli comuni utilizzatori con contratti di lavoro flessibile, fino al 31/12/2021 e nei periodi successivi ove permangano le condizioni di cui in premessa.
4. La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2021.

Art. 2 – Impiego del personale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - b) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - c) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nella ricostruzione di immobili utilizzati per le attività produttive;
 - d) Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
 - e) Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
 - f) Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici
 - g) Informazione e assistenza al pubblico;
 - h) Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
 - i) Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento.

Art. 3 – Distribuzione del personale

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di individuare alcuni fattori per dimensionare la ripartizione delle 46 risorse di personale integrativo per l'anno 2021:
 - a) numero complessivo di interventi di ricostruzione privata in corso (dato al 30/09/2020);
 - b) numero interventi di ricostruzione pubblica in corso (dato al 30/09/2020).
2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le 46 risorse di personale integrativo assunto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile sono così distribuite:
 - a. Moglia: n. 10 risorse;
 - b. Gonzaga: n. 8 risorse;
 - c. Quistello: n. 7 risorse;
 - d. S. Benedetto Po: n. 3 risorse;
 - e. Pegognaga, Motteggiana: n. 4 risorse;
 - f. Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (ex Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere): n. 7 risorse;
 - g. S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia: n. 7 risorse.Nel rispetto del numero delle posizioni indicate, e nei limiti delle risorse finanziarie che saranno assegnate, è prevista la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile per posizioni di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione economica D1 CCNL dipendenti enti locali e per posizioni di istruttore tecnico e istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 CCNL dipendenti enti locali;
3. I comuni citati nei punti e) f) e g) gestiscono in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto da una Convenzione allo scopo stipulata.

4. I singoli comuni o il Comune capofila, nell'ambito di una convenzione, utilizzatori del personale procederanno alla rendicontazione delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale.
5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni, sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente e la Regione Lombardia in relazione alle attività previste dalla convenzione.

Art. 4 – Assegnazione e gestione del personale

1. Individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di lavoro, ogni rapporto gestionale e giuridico successivo con tale dipendente è di esclusiva competenza dell'ente con cui viene sottoscritto il contratto di lavoro.

Art. 5 – Spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato

1. Le spese complessive previste per la remunerazione delle 46 risorse di personale integrativo assunto con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile ammontano a:
 - a) Annualità 2021: limite massimo € 1.675.000,00 (unmilione seicentoseventantacinque/00), compreso rateo tredicesima.
2. Le stime riguardanti le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato sono state elaborate considerando il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat. D, posizione economica D1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali ed il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat. C, posizione economica C1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali.

Art. 6 – Attività di supporto ai comuni non assegnatari di risorse umane e finanziarie

1. I Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegnano a erogare servizi di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane e finanziarie, riguardanti le pratiche di concessione di ricostruzione.
2. Le relazioni fra gli enti sottoscrittori del presente accordo individuati per fornire servizi di supporto tecnico e istruttorio e i comuni destinatari dei servizi sono le seguenti:

Comuni fornitori di servizi	Comuni destinatari dei servizi
Moglia	Mantova, Bagnolo San Vito, Rodigo
Gonzaga	Suzzara, Sabbioneta, Viadana, Marcaria
Quistello	Ostiglia, Unione di comuni lombarda Mincio Po, Borgo Carbonara

3. Le attività di supporto consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e saranno esplicate attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico;
4. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Mantova, lì

Il Sindaco di BORGIO MANTOVANO

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLO

Il Sindaco di MOGLIA

Il Sindaco di MOTTEGGIANA

Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE E FELONICA

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 15 del 26 gennaio 2021

Ordinanza 543 del 11 febbraio 2020 di finanziamento del progetto inerente ai «Lavori di ripristino delle pavimentazioni danneggiate di piazza matteotti e portici antistanti a seguito del sisma di maggio 2012» - CS91, in comune di San Benedetto Po (MN). Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50%

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominate Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista quindi l'ordinanza n. 543 del 11 febbraio 2020 con cui il Commissario Delegato ha finanziato il progetto esecutivo presentato dal Comune di San Benedetto Po inerente ai «Lavori di ripristino delle pavimentazioni di Piazza Matteotti e portici antistanti a seguito del sisma di maggio 2012» - ID CS91, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 79.500,00.

Vista la nota Circolare del Commissario Delegato prof. n. C1.2020.2041 del 22 giugno 2020 con cui vengono fornite indicazioni utili alla segnalazione alla Struttura Commissariale dei

maggiori oneri intervenuti, relativi all'adozione dei nuovi adempimenti cogenti in materia di aumenti dei costi dei Piani di Sicurezza dovuti all'adozione delle misure di contenimento della pandemia causata da corona-virus.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Richiamati quindi il punto 5.2 «Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo» del sopra richiamato Decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Richiamato inoltre il punto 2 della già menzionata Circolare che prevede quanto segue: «2. Qualora l'intervento sia già stato affidato, ma i lavori non siano ancora stati avviati: il soggetto beneficiario potrà precedere alla revisione del quadro economico alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo protocollo COVID-19; il quadro economico così integrato dovrà quindi essere trasmesso alla Struttura Commissariale, congiuntamente alla documentazione di gara necessaria alla definizione del contributo definitivo, come disciplinato al punto 4.2 del decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 (ora punto 5.2 del decreto n. 119/2020). La Struttura Commissariale procederà a definire il contributo definitivo sulla scorta di quanto pervenuto, alla luce anche del ribasso d'asta emerso in sede di gara precedente all'emergenza COVID-19.

Vista da ultimo l'ordinanza 4 dicembre 2020 n. 626 inerente agli «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture - 2° aggiornamento 2020», con cui il Commissario Delegato:

- ha approvato gli avanzamenti operativi mediante l'approvazione dei seguenti allegati:
 - Allegato A) Interventi finanziati;
 - Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - Allegato C) Interventi archiviati;
 - Allegato D) Interventi conclusi;
- ha ridefinito l'assegnazione in favore del Comune di San Benedetto Po per la realizzazione dell'intero piano organico in € 2.244.674,28.

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2021.95 del 18 gennaio 2021, con cui il Comune di San Benedetto Po ha trasmesso la documentazione prevista al punto 5.2 dalle sopra novellate Disposizioni, ai fini della conferma del contributo finale e dell'erogazione delle quote di contributo fino al 50% dello stesso, ed allo scopo allega:

- copia del contratto d'appalto del REP.N.2791 del Comune di San Benedetto Po, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 59.540,78, per il lotto oggetto del presente atto, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015;
- il nuovo quadro tecnico economico, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, composto oltre che dall'importo dei lavori dopo la gara d'appalto come sopra riportati, anche da:
 - € 2.593,32, oltre IVA 10%, per oneri della sicurezza a seguito emergenza COVID19;
 - Somme a disposizione per € 17.365,90;
- copia del processo verbale di consegna parziale dei lavori ed inizio lavori, firmato il 18 gennaio 2021, con cui si stabilisce in 53 giorni il termine per la conclusione dei lavori;
- le dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'ordinanza 178/2015 mediante l'invio dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI».

Accertata quindi la regolarità della documentazione presentata.

Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale il nuovo quadro economico del lotto A come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO DOPO LA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 59.540,78		€ 59.540,78
oneri covid 19	€ 2.593,32		€ 2.593,32
IVA 10% LAVORI IN APPALTO + covid 19	€ 6.213,41		€ 6.213,41
SPESE TECNICHE	€ 3.944,91		€ 3.944,91
AVCP	€ -		€ -
IMPREVISTI, SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI E VARIE	€ 6.870,51		€ 6.870,51
RIBASSO DI GARA	€ 337,07		
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 79.500,00	(A)	€ 79.162,93
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO		(B)	
COFINANZIAMENTO		(C)	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO		(D)	€ 79.162,93

Ritenuto pertanto che a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori è possibile ammettere un nuovo quadro economico come sopra modulato, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 79.162,93, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 337,07, il quale con Ordinanza procederà a definire le specifiche economie.

Ricordato che con ordinanza commissariale 1° agosto 2017, sono stati erogati al Comune di San Benedetto Po € 140.000,00 a titolo di anticipazione per la progettazione dei diversi interventi inizialmente proposti a valere sul Piano degli interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, dei quali € 4.000,00 sono forfetariamente attribuibili al presente progetto.

Ricordato inoltre che con la sopra citata ordinanza n. 626 è stata data copertura finanziaria alla presente linea di intervento, per complessivi € 43.200.000,00 nel seguente modo:

- quanto a € 30.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n. 706;
- quanto a € 9.200.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n. 7452;
- quanto a € 4.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016», capitolo di spesa n. 7452;
- ed è stato altresì determinato che residuano € 3.345.490,90, direttamente utilizzabili per lievi adeguamenti del contributo concesso, su disposizione del Soggetto Attuatore e nell'eventualità di incrementi di costi degli interventi proposti da parte dei Comuni nell'attuazione dei rispettivi Piani Organici.

Dato atto che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 543 sopra richiamata, la copertura finanziaria è sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qua-

lità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sul capitolo di spesa 706.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 59.540,78
oneri covid 19	€ 2.593,32
IVA 10% LAVORI IN APPALTO + covid 19	€ 6.213,41
SPESE TECNICHE	€ 3.944,91
AVCP	€ -
IMPREVISTI, SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI E VARIE	€ 6.870,51
RIBASSO DI GARA	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 79.162,93
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 79.162,93

2. di determinare pertanto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 79.162,93, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 337,07, il quale con ordinanza procederà a definire le specifiche economie;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sul capitolo di spesa 706.

4. di liquidare la somma di € 35.581,47 quale anticipazione pari al 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato, per la realizzazione dei «lavori di ripristino delle pavimentazioni danneggiate di piazza Matteotti e portici antistanti a seguito del sisma di maggio 2012» - ID CS91, CUP n. D49J20000160001, sul conto di contabilità speciale del Comune di San Benedetto Po n. 0070084, già detratta la somma di € 4.000,00 forfetariamente attribuita con arrotondamento in eccesso quale anticipazione per la progettazione (5%) ed erogata con la citata ordinanza Commissariale n. 339, con risorse a valere sui fondi predetti di cui al punto 3;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto Po nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 16 del 27 gennaio 2021

Ordinanza commissariale 550 del 17 marzo 2020 di finanziamento del progetto inerente ai «Lavori di riqualificazione di via dugoni nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po (MN)» - ID CS92 - Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50%

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominate Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;

- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.
- Vista quindi l'ordinanza commissariale n. 550 del 17 marzo 2020 con cui il Commissario Delegato ha finanziato il progetto esecutivo inerente ai «*lavori di riqualificazione di via Dugoni nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po (MN)*» - ID CS92, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 164.867,69.

Vista la nota Circolare del Commissario Delegato prof. n. C1.2020.2041 del 22 giugno 2020 con cui vengono fornite indicazioni utili alla segnalazione alla Struttura Commissariale dei

maggiori oneri intervenuti, relativi all'adozione dei nuovi adempimenti cogenti in materia di aumenti dei costi dei Piani di Sicurezza dovuti all'adozione delle misure di contenimento della pandemia causata da Coronavirus.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020.

Richiamati quindi il punto 5.2 «*Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo*» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «*Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici*» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Richiamato inoltre il punto 2 della già menzionata Circolare che prevede quanto segue: «2. Qualora l'intervento sia già stato affidato, ma i lavori non siano ancora stati avviati: il soggetto beneficiario potrà precedere alla revisione del quadro economico alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo protocollo COVID-19; il quadro economico così integrato dovrà quindi essere trasmesso alla Struttura Commissariale, congiuntamente alla documentazione di gara necessaria alla definizione del contributo definitivo, come disciplinato al punto 4.2 del decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 (ora punto 5.2 del decreto n. 119/2020). La Struttura Commissariale procederà a definire il contributo definitivo sulla scorta di quanto pervenuto, alla luce anche del ribasso d'asta emerso in sede di gara precedente all'emergenza COVID-19.

Vista da ultimo l'ordinanza 4 dicembre 2020 n. 626 inerente agli «*interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture - 2° aggiornamento 2020*», con cui il Commissario Delegato:

- ha approvato gli avanzamenti operativi mediante l'approvazione dei seguenti allegati:
 - Allegato A) Interventi finanziari;
 - Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddivisi in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - Allegato C) Interventi archiviati;
 - Allegato D) Interventi conclusi;
- ha rideterminato l'assegnazione in favore del Comune di San Benedetto Po per la realizzazione dell'intero piano organico in € 2.244.674,28.

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2021.93 del 18 gennaio 2021, con cui il Comune di San Benedetto Po ha trasmesso la documentazione prevista al punto 5.2 dalle sopra novellate *Disposizioni*, ai fini della conferma del contributo finale e dell'erogazione delle quote di contributo fino al 50% dello stesso, ed allo scopo allega:

- copia del contratto d'appalto del REPN.2792 del Comune di San Benedetto Po, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 99.785,46, per il lotto oggetto del presente atto, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015;
- il nuovo quadro tecnico economico, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, composto oltre che dall'importo dei lavori dopo la gara d'appalto come sopra riportati, anche da:
 - € 4.510,08 oltre IVA 10%, per oneri della sicurezza a seguito emergenza COVID19;
 - Somme a disposizione per € 90.704,46;
- copia del processo verbale di consegna parziale dei lavori ed inizio lavori, firmato il 14 settembre 2020, con cui si stabilisce in 56 giorni il termine per la conclusione dei lavori;
- le dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'ordinanza 178/2015 mediante l'invio dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI».

Accertata quindi la regolarità della documentazione presentata.

Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale il nuovo quadro economico del lotto A come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO	QUADRO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 99.785,46	€ 99.785,46
oneri covid 19	€ 4.510,08	€ 4.510,08
IVA 10% LAVORI IN APPALTO + covid 19	€ 10.429,55	€ 10.429,55
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 37.200,90	€ 10.465,65
SPESE PER INDAGINE SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI (CON IVA)	€ 1.692,38	€ 1.692,38
SPESE PER INDAGINI SICUREZZA PASSAGGIO PUBBLICO (CON IVA)	€ 3.172,00	€ 3.172,00
SPESE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (CON IVA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
AVCP	€ -	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO SERVIZI	€ 13.724,88	€ 13.724,88
IMPREVISTI	€ 14.087,70	€ 10.465,65
RIBASSO D'ASTA	€ 397,05	€ -
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 195.000,00	€ 164.245,65
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO		(B)
COFINANZIAMENTO		
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO		(D) € 164.245,65

Ritenuto pertanto che a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori è possibile ammettere un nuovo quadro economico come sopra modulato, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 164.245,65, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso, rispetto al contributo provvisorio, pari a € 622,04, il quale con Ordinanza procederà a definire le specifiche economie.

Ricordato che con l'ordinanza n. 359 del sono state erogate per la progettazione al Comune di San Benedetto Po anticipazioni per complessivi € 140.000,00, di cui sono imputabili forfettariamente al presente intervento € 35.000,00.

Ricordato inoltre che con la sopra citata ordinanza n. 626 è stata data copertura finanziaria alla presente linea di intervento, per complessivi € 43.200.000,00 nel seguente modo:

- quanto a € 30.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n. 706;
- quanto a € 9.200.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e s.m.i., capitolo di spesa n. 7452;
- quanto a € 4.000.000,00 a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016», capitolo di spesa n. 7452;
- ed è stato altresì determinato che residuano € 3.345.490,90, direttamente utilizzabili per lievi adeguamenti del contributo concesso, su disposizione del Soggetto Attuatore e nell'eventualità di incrementi di costi degli interventi proposti da parte dei Comuni nell'attuazione dei rispettivi Piani Organici.

Dato atto che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 550 sopra richiamata, la copertura finanziaria è sulle

risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sul capitolo di spesa 706.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	QUADRO ECONOMICO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 99.785,46
oneri covid 19	€ 4.510,08
IVA 10% LAVORI IN APPALTO + covid 19	€ 10.429,55
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 10.465,65
SPESE PER INDAGINE SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI (CON IVA)	€
SPESE PER INDAGINI SICUREZZA PASSAGGIO PUBBLICO (CON IVA)	€ 3.172,00
SPESE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA (CON IVA)	€ 10.000,00
AVCP	0
SOMME A DISPOSIZIONE PER ADEGUAMENTO SERVIZI	13724,88
IMPREVISTI	€ 10.465,65
RIBASSO D'ASTA	€ -
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 164.245,65
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 164.245,65

2. di determinare pertanto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato € 164.245,65, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 622,04;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sul capitolo di spesa 706.

4. che la somma da liquidare quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato corrisponde ad € 47.122,83, calcolata come importo del 50% del contributo pari ad € 82.122,83 al netto dell'importo di € 35.000,00 per la progettazione già erogato.

5. di liquidare pertanto la somma di € 47.122,83, quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato di cui sopra, per la realizzazione dei «lavori di riqualificazione di via Dugoni nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico di San Benedetto Po (MN)» - ID CS92, CUP n. D47H17000720002, sul conto di contabilità speciale del Comune di San Benedetto Po n. 0070084 con risorse a valere sui fondi predetti di cui al punto 3;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto Po nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 21 del 8 febbraio 2021

Ordinanza n. 545 dell'11 febbraio 2020 inerente alla approvazione e finanziamento del progetto del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga In Destra Po per «Intervento di consolidamento statico del ponte «Mirasole»» - AP_PUB_09. Approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto ed erogazione della relativa anticipazione di contributo fino al 50%

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e, da ultimo, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista pertanto l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 545 dell'11 febbraio 2020, avente ad oggetto l'approvazione e finanziamento dell'intervento AP_PUB_09: «Intervento di consolidamento statico del ponte «Mirasole» - Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, con cui il Commissario Delegato ha stabilito un contributo provvisorio a proprio carico pari ad € 485.000,00.

Vista la nota Circolare del Commissario Delegato prof. n. C1.2020.2041 del 22 giugno 2020 con cui vengono fornite indicazioni finalizzate alla segnalazione, alla Struttura Commissariale, dei maggiori oneri intervenuti per l'adozione dei nuovi adempimenti cogenti in materia di adeguamento dei Piani di Sicurezza per il contenimento della pandemia causata da Coronavirus.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», con cui il Soggetto Attuatore sostituisce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, ampliandolo.

Dato atto che il sopra citato decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni vigenti.

Richiamati quindi il punto 5.2 «*Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo*» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «*Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici*» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Richiamato inoltre il punto 3 della già menzionata Circolare che prevede quanto segue: «*3. Qualora l'intervento sia già stato affidato ed i lavori avviati: si dovranno distinguere le due fonti di costo, cioè i maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei cantieri ed i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento del Piano della Sicurezza di cantiere. Per entrambe le fonti di costo risulta applicabile il comma c) dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016; il Soggetto Beneficiario dovrà pertanto trasmettere alla Struttura Commissariale la specifica perizia di variante autorizzata dal RUP da cui emergano chiaramente:*

- i costi connessi al periodo di sospensione obbligatoria dei cantieri, finalizzato al contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19 (dal 23 marzo 2020 al 4 maggio 2020). In tal caso saranno ritenute ammissibili a contributo unicamente i maggiori oneri dovuti al prolungamento del costo di noleggio dei beni strumentali già presenti in sede di cantiere ed ivi immobilizzati;
- i costi derivanti dall'adeguamento del nuovo Piano della Sicurezza al «*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*», allegato 7 del d.p.c.m. 26 aprile 2020».

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2021.0000198 del 28 gennaio 2021, con cui il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po ha trasmesso la documentazione prevista al punto 5.2 dalle sopra novellate Disposizioni, ai fini della conferma del contributo finale e dell'erogazione della quota di contributo fino al 50% dello stesso, ed allo scopo allega:

- copia del contratto d'appalto del 2 ottobre 2020, Rep. n. 746 del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 316.198,49, di cui € 77.384,88, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall'ordinanza n. 178/2015;
- il nuovo quadro tecnico economico;
- copia del processo verbale di consegna parziale dei lavori ed inizio lavori, firmato il 5 ottobre 2020, con cui si stabilisce in 150 giorni il termine per la conclusione dei lavori;
- le dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'ordinanza 178/2015 mediante l'invio dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI».

Accertata la regolarità della documentazione presentata.

Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO		CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 316.198,49		€ 316.198,49
IVA 10% SU LAVORI	€ 31.619,85		€ 31.619,85
SPESE TECNICHE (IVA COMP.)	€ 35.401,36		€ 35.401,36
INDAGINE GEOLOGICA (IVA COMP.)	€ 24.782,29		€ 24.782,29
ANAC	€ 225,00		€ 225,00
IMPREVISTI (IVA COMP.)	€ 35.401,36		€ 35.401,36
SPESE AMM.VE PER AUTORIZZAZIONI	€ 1.000,00		€ 1.000,00
INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE E RIFUSIONE DANNI	€ 2.371,64		€ 2.371,64
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 447.000,00	(A)	€ 447.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	(B)	€ -
COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE	€ -	(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 447.000,00	(D)	€ 447.000,00

Ritenuto pertanto che a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori è possibile ammettere un nuovo quadro economico come sopra modulato, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 447.000,00, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 38.000,00, il quale con apposita Ordinanza provvederà a definire le specifiche economie.

Ricordato che non sono state erogate al Consorzio di che trattasi anticipazioni per l'intervento in oggetto.

Dato atto che, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 545/2020 sopra richiamata, l'intervento di che trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi derivanti dal mutuo stipulato in data 28 dicembre 2018 tra il Commissario Delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante « *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* », ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 316.198,49
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 31.619,85
SPESE TECNICHE (IVA COMP.)	€ 35.401,36
INDAGINE GEOLOGICA (IVA COMP.)	€ 24.782,29
ANAC	€ 225,00
IMPREVISTI (IVA COMPRESA)	€ 35.401,36
SPESE AMM.VE PER AUTORIZZAZIONI	€ 1.000,00
INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE E RIFUSIONE DANNI	€ 2.371,64
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 447.000,00
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	

	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -
COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 447.000,00

2. di determinare pertanto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 447.000,00 con un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 38.000,00;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi derivanti dal mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario Delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. In forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777.

4. di liquidare contestualmente la somma di € 223.500,00, quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato, per la realizzazione dell'*Intervento di consolidamento statico del ponte «Mirasole»* - AP_PUB_09, CUP n. J47H18002010001, sul conto corrente intestato al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po - cod. IBAN IT 72 P 05696 11500 000044000X11, con risorse a valere sui fondi predetti di cui al punto 3;

5. di trasmettere il presente atto al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po Po e di pubblicare lo stesso nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 15 febbraio 2021

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 23 del 8 febbraio 2021

Ordinanza n. 592 del 27 luglio 2020 di «Approvazione progetto relativo al «Intervento per il ripristino danni generati dal sisma del maggio 2012 al ponte «Savoia» sul canale emissario - in comune di Quingentole» del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po (MN) - BAC ID24 - Approvazione del contributo definitivo ed erogazione della quota fino al 50%

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e, da ultimo, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis);
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-

sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Vista l'ordinanza n. 592 del 27 luglio 2020, con cui il Commissario Delegato ha approvato il finanziamento del progetto relativo alla «*intervento per il ripristino danni generati dal sisma del maggio 2012 al ponte «Savoia» sul canale emissario - in Comune di Quingentole*» - ID BAC 24, del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po (di seguito Consorzio) ed ha stabilito in € 283.211,53 il contributo provvisorio complessivo a carico del Commissario stesso.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del soggetto attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Richiamato quindi il punto 5.2 «*Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo*» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e l'erogazione delle quote di contributo, nonché la documentazione per questo necessaria.

Vista la nota acquisita a protocollo n. C1.2021.197 del 27 gennaio 2021 con cui il Consorzio ha inoltrato la documentazione prevista al punto 5.2 dalle sopra novellate *Disposizioni*, ai fini della conferma del contributo finale ed allo scopo allega:

- copia del contratto d'appalto del 16 dicembre 2020 REP. N. 753, per un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad €193.043,09 i, di cui € 70.175,42 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il nuovo quadro tecnico economico;
- copia del processo verbale di consegna ed inizio lavori, firmato il 1° febbraio 2021, con cui si stabilisce in 90 giorni il termine per la conclusione dei lavori;
- dichiarazioni relative agli adempimenti per l'anagrafe degli esecutori rese mediante il sistema «T&T e adempimenti dell'anagrafe degli esecutori sisma 2012»;

Accertata quindi la regolarità della documentazione presentata.

Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DOPO LA GARA D'APPALTO		CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI	€ 193.043,09		€ 193.043,09
IVA LAVORI	€ 19.304,31		€ 19.304,31
SPESE TECNICHE(iva compresa)	€ 37.722,38		€ 20.933,92
INDAGINE GEOLOGICA (iva compresa)	€ 7.000,00		€ 7.000,00
IMPREVISTI (iva compresa)	€ 20.504,53		€ 20.504,53
SPESE AMMINISTRATIVE PER AUTORIZZAZIONI	€ 4.500,00		€ 4.500,00
INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE E RIFUSIONE DANNI	€ 2.925,69		€ 2.925,69
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 285.000,00	(A)	€ 268.211,54
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO		(B)	
COFINANZIAMENTO		(C)	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO		(D)	€ 268.211,54

Ritenuto pertanto che a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori è possibile ammettere un nuovo quadro economico come sopra modulato, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 268.211,54, in quanto sono state ammesse spese tecniche entro i limiti del 10% dell'importo lavori a base d'asta.

Dato atto che il minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 14.999,99, il quale con ordinanza procederà a definire le specifiche economie.

Dato atto Inoltre che, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 592/2020 sopra richiamata, il presente atto trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13, del decreto - legge n.78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. approvare il nuovo quadro economico inerenti all' «intervento per il ripristino danni generati dal sisma del maggio 2012 al ponte «Savoia» sul canale emissario - in Comune di Quingentole» - ID BAC 24, del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po determinato dopo il ribasso d'asta come segue:

	CONTRIBUTO AMMESSO DOPO LA GARA D'APPALTO
LAVORI	€ 193.043,09
IVA LAVORI	€ 19.304,31
SPESE TECNICHE(iva compresa)	€ 20.933,92
INDAGINE GEOLOGICA (iva compresa)	€ 7.000,00
IMPREVISTI (iva compresa)	€ 20.504,53
SPESE AMMINISTRATIVE PER AUTORIZZAZIONI	€ 4.500,00
INDENNITA' OCCUPAZIONI TEMPORANEE E RIFUSIONE DANNI	€ 2.925,69
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 268.211,54
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
RIMBORSO ASSICURATIVO	
COFINANZIAMENTO	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 268.211,54

2. di determinare pertanto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € € 268.211,54, ed un minore onere a carico delle risorse del Commissario stesso pari a € 14.999,99;

3. che la somma da liquidare quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato corrisponde all'importo di € 134.105,77;

4. di liquidare pertanto la somma di € 134.105,77, quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario Delegato di cui sopra, per la realizzazione dell' «intervento per il ripristino danni generati dal sisma del maggio 2012 al ponte «Savoia» sul canale emissario - in Comune di Quingentole» - ID BAC 24, del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, CUP n. J42C18000090001, sul conto corrente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po IBAN n. IT72P056961150000044000X11 con risorse a valere sui fondi di cui al punto 5;

5. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 13, del decreto - legge n. 78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

6. di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti